



Manuale sulla cittadinanza

Capitolo 4: Requisiti comuni e criteri di naturalizzazione

Indice

Capitolo 4: Requisiti comuni e criteri di naturalizzazione	1
Indice.....	1
4.1. Introduzione e panoramica	3
4.2. Condizioni di residenza, requisiti concernenti la durata del matrimonio e questioni attinenti allo status di soggiorno	4
4.2.1. Panoramica	4
4.2.2. Concetto di residenza.....	5
4.2.3. Status di soggiorno.....	9
4.2.4. Giurisprudenza.....	10
4.3. Estensione ai figli minorenni (art. 33 LCit)	11
4.3.1. Disposizioni di legge.....	11
4.3.2. Prassi	11
4.3.3. Giurisprudenza.....	14
4.4. Domande di persone minorenni (art. 34 LCit)	15
4.4.1. Disposizioni di legge.....	15
4.5. Condizioni di salute / disabilità.....	16
4.6. Unione coniugale e unione domestica registrata	17
4.6.1. Regolamentazione legale	17
4.6.2. Principio	18
4.6.3. Casi particolari.....	18
4.6.4. Dubbi sull'unione coniugale.....	20
4.7. Idoneità	23
4.7.1. Quadro dei criteri d'idoneità.....	23
4.7.2. Integrazione	24

4.7.3. Conformità all'ordinamento giuridico svizzero.....	33
4.7.4. Non compromissione della sicurezza interna o esterna.....	43
4.8. Influenza della doppia cittadinanza.....	46
4.9. Diritto dei cognomi: effetti della naturalizzazione sui cognomi	47

4.1. Introduzione e panoramica

La Legge sulla cittadinanza contiene da un lato una sezione che, sotto il titolo "Disposizioni comuni" (art. dal 33–41 LCit), riunisce norme applicabili alla naturalizzazione ordinaria, alla naturalizzazione agevolata, alla reintegrazione e all'annullamento. Si tratta di disposizioni concernenti l'estensione della naturalizzazione ai figli (art. 33 LCit), l'evasione di domande di soggetti minorenni (art. 34 LCit), il concetto di maggiore età (art. 35 LCit), la residenza degli stranieri richiedenti la naturalizzazione (art. 36 LCit), le inchieste da svolgersi a cura delle autorità cantonali (art. 37 LCit; vedi capitolo 2, [2.4.1.2.3.](#)), le tasse (art. 38 LCit; vedi capitolo 2, [2.8.](#)) e infine l'annullamento della naturalizzazione (art. 41 LCit; vedi [capitolo 6](#)).

D'altro canto vi sono norme e criteri comuni a tutte o alla maggior parte delle forme di naturalizzazione, ad esempio concernenti i periodi minimi di residenza, gli effetti delle condizioni di salute, gli impedimenti alla naturalizzazione o la circostanza che sussista o meno un'unione coniugale. Nel presente capitolo ci si occupa anche delle questioni concernenti l'idoneità alla naturalizzazione, quindi dei criteri materiali in base ai quali si concede la naturalizzazione, che di norma sono gli stessi per le diverse forme di naturalizzazione (ad es. la conformità all'ordinamento giuridico o la non compromissione della sicurezza interna ed esterna) o quantomeno simili (ad es. l'integrazione di cui all'articolo 14 LCit per la naturalizzazione ordinaria oppure all'articolo 26 LCit per la naturalizzazione agevolata).

4.2. Condizioni di residenza, requisiti concernenti la durata del matrimonio e questioni attinenti allo status di soggiorno

4.2.1. Panoramica

La Legge sulla cittadinanza prevede numerosi requisiti in materia di durata e forma di residenza, che possono differenziarsi in base al tipo di naturalizzazione:

- **Per la naturalizzazione ordinaria (art. 15 LCit)**

I cittadini stranieri che chiedono la naturalizzazione ordinaria devono aver vissuto complessivamente 12 anni in Svizzera, tre dei quali nel corso dei cinque anni che precedono immediatamente la domanda (cpv. 1). Devono altresì essere soddisfatte le restanti condizioni per la naturalizzazione ordinaria (condizioni cantonali e comunali; idoneità ai sensi dell'art. 14 LCit).

Per quanto riguarda il periodo di 12 anni di residenza, gli anni compresi tra il decimo e il ventesimo anno d'età sono computati due volte (cpv. 2).

In caso di coniugi che presentano domanda congiuntamente e uno solo dei quali soddisfi le condizioni sopra riportate, è sufficiente per l'altro coniuge che abbia risieduto in Svizzera complessivamente cinque anni, compreso quello precedente la domanda, qualora viva da tre anni in unione coniugale con il coniuge (cpv. 3). Le stesse disposizioni si applicano anche al candidato il cui coniuge è già stato naturalizzato (cpv. 4).

In caso di partner registrato di un cittadino svizzero è sufficiente un periodo di residenza in Svizzera di cinque anni complessivi, incluso quello precedente la domanda, se il richiedente vive da tre anni in unione domestica registrata con il cittadino svizzero (cpv. 5). I capoversi 3 e 4 si applicano per analogia alle coppie di partner stranieri che vivono in unione domestica registrata. In questi casi ci si riferisce esclusivamente a unioni domestiche registrate ai sensi del diritto federale (in base alla [Legge federale sull'unione domestica registrata](#) [Legge sull'unione domestica registrata, LUD, del 18 giugno 2004, RS 211.231]) e non a quelle basate sulla legislazione cantonale (come ad esempio quelle dei Cantoni di Ginevra o Zurigo). Un'unione domestica registrata all'estero o un matrimonio contratto all'estero tra persone dello stesso sesso possono essere riconosciuti in Svizzera e quindi considerati sotto il profilo del diritto civile alla stregua di un'unione domestica costituita in Svizzera (cfr. art. 45 e 65a della Legge federale sul diritto internazionale privato, LDIP, del 18 dicembre 1987, RS 291 e il seguente "Avis de droit dell'Institut fédéral de droit comparé").

La decisione di riconoscere o meno in Svizzera l'unione domestica registrata è demandata alle autorità cantonali dello stato civile, che provvedono anche all'emissione della relativa documentazione.

- Nelle diverse forme di **naturalizzazione agevolata**, la legge richiede nei seguenti casi che siano soddisfatte le sotto specificate condizioni di residenza:

- il coniuge di un cittadino svizzero (art. 27 LCit) deve aver risieduto complessivamente cinque anni in Svizzera, incluso l'ultimo anno, e vivere da tre anni in unione coniugale con il cittadino svizzero;
 - i coniugi stranieri di cittadini svizzeri che vivono all'estero (o vi hanno vissuto; queste persone sono quindi tornate a vivere in Svizzera, ma non soddisfano ancora le condizioni di residenza di cui all'art. 27 LCit) possono presentare domanda di naturalizzazione agevolata qualora vivano da sei anni in unione coniugale con il cittadino svizzero (art. 28 LCit);
 - per i minorenni apolidi (art. 30 LCit) e per i figli di genitore naturalizzato (art. 31a LCit) la legge richiede che abbiano risieduto complessivamente cinque anni in Svizzera, incluso quello precedente la presentazione della domanda.
- **Nella reintegrazione**, solo nel caso di domanda da parte di un cittadino svizzero svincolato è necessario un periodo minimo di residenza, previsto dall'**articolo 23 capoverso 1 LCit** che richiede che il candidato risieda in Svizzera da un anno. Invece, i cittadini svizzeri svincolati (nel caso di svincolo per acquisire o mantenere un'altra cittadinanza) possono anche presentare la domanda di reintegrazione nel luogo di residenza all'estero se hanno stretti vincoli con la Svizzera. In questo caso la legge rinuncia a imporre specifici requisiti in materia di residenza.

Inoltre per la reintegrazione la legge richiede in linea di massima la sussistenza di vincoli semplici con la Svizzera, la conformità all'ordinamento giuridico e la non compromissione della sicurezza della Svizzera, requisiti che si richiedono per analogia anche in caso di residenza all'estero (art. 18).

Le condizioni di residenza sono legate ai requisiti materiali dell'integrazione e della familiarità con gli usi e costumi svizzeri, previsti per la naturalizzazione. Solo chi ha vissuto a lungo in Svizzera può soddisfare questi requisiti. Si tratta di criteri oggettivi, di norma facilmente verificabili. La valutazione del periodo di residenza cela l'intenzione del legislatore di indagare il grado di integrazione del richiedente: di regola, tutti coloro che hanno soggiornato in Svizzera per il periodo previsto dalla legge sono in grado di soddisfare il requisito dell'integrazione.

4.2.2. Concetto di residenza

4.2.2.1. Disposizioni previste dall'articolo 36 LCit

L'articolo 36 LCit prevede (nella sezione "Disposizioni comuni") una definizione legale di ciò che si deve intendere per "residenza" ai sensi delle varie disposizioni di legge:

- si considera pertanto residenza per gli stranieri la "presenza nella Svizzera conformemente alle disposizioni legali in materia di polizia degli stranieri" (cpv. 1);

- la residenza non è interrotta quando il soggetto soggiorna per un breve periodo all'estero con "l'intenzione di ritornare" (cpv. 2);
- la residenza invece cessa di fatto quando lo straniero si reca all'estero dopo aver notificato la sua partenza alle autorità di polizia o ha soggiornato effettivamente all'estero per più di sei mesi (cpv. 3). Da tale disposizione, la prassi deduce che per lo straniero che ha dimorato all'estero per oltre sei mesi in un anno, la dimora in Svizzera giusta la legge sulla cittadinanza è interrotta; è computata come dimora in Svizzera unicamente la parte dell'anno effettivamente trascorsa nel Paese. Se invece lo straniero dimora in Svizzera anche solo pochi giorni più di sei mesi in un anno, ai sensi della legge sulla cittadinanza si considera che egli ha trascorso l'intero anno in Svizzera.

Da questa definizione deriva che la residenza consta di due elementi: un elemento effettivo - il soggiorno effettivo - e uno giuridico - l'ammissibilità del soggiorno sotto il profilo delle disposizioni di polizia degli stranieri. Non basta che sussista uno dei due elementi. Chiunque dimora effettivamente in Svizzera ma il cui soggiorno in Svizzera non è ammissibile dal punto di vista della polizia degli stranieri, oppure chiunque dispone dell'autorizzazione di polizia degli stranieri a soggiornare in Svizzera ma non dimora effettivamente nel nostro Paese, non adempie le condizioni del diritto federale in materia di residenza.

4.2.2.2. Residenza effettiva

In linea di principio, la dimora effettiva in Svizzera è considerata presenza nel Paese utile ai fini della soddisfazione dei requisiti per la naturalizzazione. A causa di difficoltà di carattere probatorio, si richiede però di regola che si tratti di periodi di dimora attestati dalle autorità. Il principio si riferisce in particolar modo a persone che soggiornano frequentemente in Svizzera in veste di turisti.

L'esperienza concreta ha reso necessaria una distinzione tra dimora effettiva in Svizzera prima del compimento del periodo di residenza di dodici anni previsto dalla legge federale (con gli eventuali anni conteggiati due volte) e dimora effettiva dopo la soddisfazione di tale condizione. Fintantoché non sia trascorso il periodo di residenza richiesto dal diritto federale, il candidato deve essere effettivamente presente in Svizzera ai sensi dell'articolo 36 LCit (conformemente a quanto stabilito nel precedente capitolo "Definizione di residenza in base al diritto federale"). Dal momento in cui il candidato soddisfa tale condizione, si esige unicamente da lui che il suo domicilio civile, ossia il centro dei suoi interessi, si trovi in Svizzera. Ci si riferisce qui ad esempio al caso in cui un figlio cresciuto in Svizzera, la cui famiglia risiede in Svizzera, studi per più di sei mesi all'anno all'estero, oppure al caso di un richiedente (la cui famiglia vive in Svizzera) che lavora all'estero per una ditta svizzera per più di sei mesi all'anno.

4.2.2.3. Residenza conforme alle disposizioni legali in materia di polizia degli stranieri

Ogni soggiorno legale in Svizzera è considerato conforme alle disposizioni in materia di polizia degli stranieri. Per ogni straniero titolare di un permesso di dimora annuale o di domicilio (permessi B e C), per dimoranti temporanei (permesso L) o per stagionali (permesso A) o che ha soggiornato in Svizzera nel contesto di una procedura d'asilo (permesso N) o di un'ammissione provvisoria (permesso F) trova dunque applicazione questa definizione di residenza. Tutte queste tipologie di soggiorno sono tenute in considerazione ai fini del computo del periodo di residenza richiesto dalle leggi federali. Il soggiorno legale deve essere in corso anche al momento della domanda di naturalizzazione.

Ad ogni modo, non è possibile entrare nel merito di una domanda di naturalizzazione nel caso in cui al momento della presentazione il candidato possieda ancora il permesso N, il che significa che la procedura d'asilo non si è ancora conclusa oppure si è conclusa ma il richiedente non è ancora espatriato. Perché si possa dire che la residenza è effettiva è necessario che essa sia, per quanto minimamente, stabile, cosa che - nei casi sopra menzionati - non si verifica.

La ragione di ciò è data da un lato dal fatto che la legge sulla cittadinanza attribuisce maggiore importanza al vincolo concreto scaturito da un soggiorno effettivo in Svizzera, che non al permesso permanente di dimora. La seconda ragione risiede nel fatto che i requisiti in materia di residenza equivalgono a presupposti formali per la naturalizzazione, senza i quali non si entra nel merito della domanda. Se tali condizioni sono soddisfatte, occorre verificare se lo sono anche le condizioni materiali per la naturalizzazione - ovvero l'integrazione sociale, la familiarità con il modo di vita e gli usi e costumi svizzeri e il conformarsi all'ordinamento giuridico svizzero. Le domande di persone che hanno dimorato per anni in Svizzera conformandosi all'ordinamento giuridico del nostro Paese possono essere respinte unicamente se dall'esame individuale emerge che non sono soddisfatte le condizioni materiali per la naturalizzazione.

Soggiorni non legali in Svizzera non possono essere calcolati ai fini del raggiungimento del periodo minimo di residenza richiesto. Esempio: persona che per alcuni mesi non è stata iscritta in nessun Comune ma - stando alla documentazione - ha sempre soggiornato in Svizzera (irreperibile). Questo periodo non può essere computato, in quanto la persona non ha soggiornato in Svizzera legalmente, ossia in conformità alle disposizioni in materia di polizia degli stranieri (cfr. però più avanti [punto 4.2.3.](#) riguardo allo status di soggiorno).

I soggiorni effettuati sotto falsa identità spoglie non possono essere calcolati ai fini del raggiungimento del periodo minimo di residenza richiesto.

Per quanto riguarda lo status di soggiorno durante lo svolgimento della procedura di naturalizzazione, vedi più avanti [punto 4.2.3.](#) e la sentenza del Tribunale amministrativo federale del 3.11.2009 [C-6519/2008](#), Allegato II, 3.1.1.6.

4.2.2.4. Problemi di interpretazione e questioni particolari riguardanti il requisito della residenza ai fini della naturalizzazione ordinaria

- Il computo del periodo di residenza è di norma effettuato dai Cantoni. Tranne poche eccezioni (vedi in merito il capitolo 2, [punto 2.4.1.2.2.](#)), tutti i Cantoni effettuano direttamente l'esame formale e quindi anche l'esame dei requisiti federali per la naturalizzazione.
- Naturalizzazione congiunta dei coniugi, qualora entrambi i coniugi vivano da almeno dodici anni in Svizzera: in questo caso i coniugi possono presentare domanda congiunta, anche se il matrimonio non è stato celebrato da almeno tre anni. Ciascuno dei coniugi soddisfa le condizioni di cui all'articolo 15 capoverso 1 LCit.
- Periodo di residenza del coniuge: uno dei coniugi deve dimostrare di risiedere in Svizzera da 12 anni, l'altro da 5.
- In caso di unione registrata di coppie omosessuali: ai fini della determinazione dei termini ai sensi dell'articolo 15 capoverso 5 LCit, non è possibile computare il periodo durante il quale uno straniero ha vissuto con un cittadino svizzero in unione registrata in base al diritto cantonale. Per le unioni registrate di coppie omosessuali ai sensi del diritto cantonale o estero, vedi più indietro al [punto 4.2.1.](#)
- Qualora un coniuge che soddisfi il requisito dei dodici anni di residenza muoia mentre la procedura è in corso, quest'ultima può proseguire per l'altro coniuge che non soddisfa ancora il requisito dei dodici anni di residenza in Svizzera, anche se vi ha risieduto per soli cinque anni (parziale applicazione all'art. 15 LCit dei principi validi per l'art. 27 LCit).
- Per quanto concerne il requisito della residenza in Svizzera per tre degli ultimi cinque anni precedenti la presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 15 capoverso 1 LCit, fa fede la data di presentazione della domanda all'autorità comunale o cantonale.

4.2.2.5 Interruzione del soggiorno in Svizzera nelle procedure di naturalizzazione ordinaria e agevolata o di reintegrazione ai sensi dell'articolo 23 capoverso 1 LCit

- Conteggio del periodo di soggiorno in Svizzera di persone che non ci vivono tutto l'anno:

Se una persona interrompe il proprio soggiorno in Svizzera mediante notificazione della propria partenza alle autorità competenti, deve sempre essere calcolato il periodo effettivo di soggiorno in Svizzera in giorni (quindi indipendentemente da quanto la persona si trattiene all'estero).

- Se la partenza per l'estero non viene comunicata alle autorità e la persona vive più di sei mesi all'anno in Svizzera, l'intero anno è computato come periodo di soggiorno in Svizzera.

- Se la persona vive in Svizzera meno di sei mesi all'anno, deve essere calcolato il periodo di effettivo soggiorno in Svizzera in giorni, indipendentemente dal fatto che la partenza sia stata notificata alle autorità o meno. Il candidato deve produrre adeguati mezzi di prova (ad es. copie del passaporto).
- Computo dell'anno in Svizzera prima della presentazione della domanda di naturalizzazione: sono sufficienti 6 mesi e 1 giorno di soggiorno effettivo in Svizzera.

4.2.3. Status di soggiorno

Dalla questione della residenza ammessa, sotto il profilo delle disposizioni in materia di polizia degli stranieri, ai fini del calcolo del periodo di residenza richiesto, va distinta l'altra questione riguardante il titolo di soggiorno che il richiedente deve possedere al momento della presentazione della domanda, della procedura di naturalizzazione e della decisione sull'autorizzazione federale di naturalizzazione.

Ai sensi della giurisprudenza (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale del 13.03.2008 [C-1126/2006](#), Allegato II, 3.1.2.1.; scadenza del permesso di dimora per motivi di studio; solo dimora provvisoria durante lo svolgimento della procedura di ricorso), anche al momento della presentazione della domanda è necessario essere in possesso di un permesso di soggiorno valido per poter soddisfare le condizioni di cui agli articoli 15 e 36 LCit.

Stando alla giurisprudenza (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale del 3.11.2009, [C-6519/2008](#), Allegato II, 3.1.1.6.) non è invece necessario che durante la procedura di naturalizzazione e al momento della decisione il candidato possieda un titolo di soggiorno valido.

Qui sotto illustriamo se e a quali condizioni, anche alle persone in possesso di permesso F (ammesse provvisoriamente) o di permesso N (richiedenti l'asilo con procedura di asilo non conclusa o respinti ma non ancora espatriati) possa essere concessa l'autorizzazione federale di naturalizzazione.

- **Candidato ammesso provvisoriamente**: le persone ammesse provvisoriamente (titolari di permesso per stranieri F) soddisfano il requisito del soggiorno legale in Svizzera. La circostanza secondo la quale non possiedono un altro diritto di soggiorno in Svizzera non cambia il fatto che, a seguito di un soggiorno di molti anni in Svizzera, hanno stabilito con il nostro paese relazioni effettive e solide di cui si deve tenere conto in fase di concessione dell'autorizzazione federale di naturalizzazione. Di regola, però, solo i loro figli, che hanno frequentato la scuola in Svizzera, soddisfano i requisiti federali di residenza grazie al duplice computo del periodo trascorso in Svizzera in età compresa tra 10 e 20 anni.

I richiedenti ammessi a titolo provvisorio devono tuttavia dimorare legalmente in Svizzera anche al momento della naturalizzazione. Ora, tale non è il caso, ad esempio, qualora l'ammissione provvisoria sia stata revocata e sia stato imposto a queste persone un termine di partenza definitivo, che sia scaduto già prima della naturalizzazione.

- **Procedura d'asilo non ancora conclusa:** stante la necessità del requisito generale di idoneità alla naturalizzazione (art. 14 LCit), la concessione dell'autorizzazione federale di naturalizzazione dipende fondamentalmente dal fatto che al momento della decisione sia accertata una minima stabilità della residenza svizzera. Tale condizione non si verifica quando il richiedente dimora in Svizzera solamente in virtù di una procedura d'asilo non ancora conclusa (con permesso per stranieri N). In linea di principio la sua domanda potrà quindi essere evasa solamente quando sarà chiaro l'esito della procedura d'asilo. Di regola la domanda viene quindi sospesa fino alla conclusione della procedura d'asilo.

4.2.4. Giurisprudenza

Per quanto attiene alla giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale, vedi sentenza [C-8583/2007](#) del 28 aprile 2008 concernente la mancata concessione dell'autorizzazione federale di naturalizzazione per inadempimento del requisito della residenza di cui all'articolo 15 LCit (Allegato II, 3.1.1.4.) e sentenza [C-6519/2008](#) del 3 novembre 2009 (Allegato II, 3.1.1.6.).

4.3. Estensione ai figli minorenni (art. 33 LCit)

4.3.1. Disposizioni di legge

Ai sensi dell'articolo 33 LCit (inclusione dei figli) "i figli minorenni del richiedente sono compresi, di regola, nella sua naturalizzazione". Secondo la sistematica, questo principio si applica a tutte le forme di naturalizzazione, quindi alla naturalizzazione ordinaria, a quella agevolata e alla reintegrazione.

4.3.2. Prassi

4.3.2.1. Principi generali

La Legge sulla cittadinanza è basata sul principio di unificazione della cittadinanza del genitore svizzero e di quella del figlio minorenne. Se il genitore acquista la cittadinanza svizzera dopo la nascita del figlio, l'unificazione della cittadinanza si realizza mediante inclusione del figlio nella naturalizzazione o nella reintegrazione del genitore (effetto collettivo della naturalizzazione).

Dal tenore dell'articolo 33 LCit è possibile desumere che l'**inclusione in effetti è la regola**, ma che ci sono delle **eccezioni**. La naturalizzazione del genitore non viene estesa al figlio se l'inclusione non è giustificata.

- L'inclusione del figlio nella naturalizzazione ordinaria o agevolata ai sensi dell'articolo 27 LCit del genitore residente in Svizzera presuppone che anche il figlio risieda in Svizzera (non necessariamente con i genitori) e sostanzialmente soddisfi il requisito della familiarità con il modo di vita, gli usi e i costumi svizzeri (art. 14 lett. b LCit). I bambini di età non superiore a due anni vengono senz'altro inclusi. Quelli più grandi vengono inclusi se risiedono in Svizzera da almeno due anni, salvo il caso in cui siano giunti in Svizzera poco prima della loro maggiore età. In quest'ultimo caso l'Ufficio federale chiarisce se i bambini possono essere effettivamente considerati sufficientemente integrati ai sensi dell'articolo 33 LCit.
- Riportare l'avvertenza secondo cui il bambino o il ragazzo cui viene estesa una domanda deve fondamentalmente soddisfare in prima persona i requisiti per la naturalizzazione. Es. integrazione, conformità all'ordinamento giuridico. In caso di impedimenti individuali alla naturalizzazione, l'inclusione non è pertanto possibile.
- Deroga all'inclusione solo per validi motivi: La deroga può essere invocata quando il figlio, a seguito della sua naturalizzazione, perderebbe la cittadinanza già posseduta. Non è però consentita alcuna deroga nel caso in cui i genitori desiderino attendere la maggiore età del figlio per consentirgli di "scegliere da solo" (se diventare cittadino svizzero o rimanere esclusivamente cittadino del paese di provenienza).
- I figli di età superiore a 16 anni possono essere esclusi dall'estensione della naturalizzazione se non dichiarano per iscritto la loro volontà di acquistare la cittadinanza svizzera ai sensi dell'articolo 34 capoverso 2 LCit. In questo caso i genitori possono essere naturalizzati senza di loro. Questo principio si applica a tutte le forme di natu-

ralizzazione. L'articolo 34 LCit non si applica dunque solo ai ragazzi che presentano autonomamente una domanda di naturalizzazione, ma anche a quelli che vengono inclusi nella naturalizzazione di uno o di entrambi i genitori.

Ai sensi dell'articolo 31a LCit, il figlio straniero che **non è stato incluso nella naturalizzazione di un genitore** (al momento della presentazione della domanda del genitore il figlio era minorenne), può presentare domanda di naturalizzazione agevolata prima del compimento del ventiduesimo anno d'età se ha risieduto complessivamente cinque anni in Svizzera, incluso l'anno precedente la domanda (cpv. 1). Il figlio acquista la cittadinanza del genitore svizzero (cpv. 2).

4.3.2.2. Casi particolari di inclusione nella naturalizzazione ordinaria

- **Il momento determinante ai fini dell'inclusione dei figli nell'autorizzazione di naturalizzazione** è per chiunque il momento di presentazione della domanda.

- **Esclusione dell'estensione per mancato assenso dei genitori:**

Se i genitori chiedono la naturalizzazione congiunta e il figlio soddisfa i requisiti per l'inclusione, non è possibile alcuna deroga. Se però un solo genitore chiede la naturalizzazione ed entrambi desiderano che la stessa non sia estesa al figlio, la deroga è possibile. L'esclusione dei figli è però sempre regolare se la naturalizzazione nel Comune è già avvenuta.

- Inclusione di un figlio nella naturalizzazione di un **genitore non titolare dell'autorità parentale**, nel caso di **genitori divorziati**: l'inclusione è possibile se entrambi i genitori e anche le autorità cantonali e comunali preposte alla naturalizzazione sono d'accordo.

Il figlio non vive con il genitore che richiede la naturalizzazione: i figli possono essere inclusi nella naturalizzazione di un genitore anche se non vivono con quest'ultimo. Determinante è il requisito di un periodo di residenza in Svizzera che di regola è di almeno due anni.

- **Il figlio incluso diventa maggiorenne mentre la procedura di naturalizzazione è in corso**: l'inclusione nella naturalizzazione dei genitori è comunque possibile dato che la data discriminante è quella di presentazione della domanda. Questo principio si applica anche ai figli minorenni del figlio incluso nella naturalizzazione.
- **Matrimonio - durante la procedura di naturalizzazione - di un figlio minorenne incluso nella naturalizzazione**: il figlio che al momento della presentazione della domanda è minorenne e che si sposa in corso di procedura di naturalizzazione, diventa automaticamente maggiorenne. Ciononostante l'inclusione nella naturalizzazione è ancora possibile, in quanto si fa riferimento al momento della presentazione della domanda.

4.3.2.3. Casi particolari di inclusione nella naturalizzazione agevolata o nella reintegrazione

- **L'età determinante ai fini dell'inclusione dei figli nella naturalizzazione agevolata o nella reintegrazione** è per chiunque il momento della presentazione della domanda.

Fa fede il timbro di ricezione della rappresentanza svizzera (in caso di domande presentare all'estero) o della SEM (per le domande presentate in Svizzera).

- **Inclusione dei figli in caso di domande presentate ai sensi dell'articolo 27 LCit – l'integrazione come condizione per l'inclusione:** se in una naturalizzazione agevolata vengono inclusi figli di età non inferiore a 12 anni, per l'Ufficio federale è in ogni caso indispensabile che il rapporto d'inchiesta contenga informazioni sulla loro integrazione in Svizzera.
- **Inclusione dei figli in caso di domande presentate ai sensi dell'articolo 28 LCit:** l'inclusione del figlio nella naturalizzazione agevolata ai sensi dell'articolo 28 LCit è possibile se questi ha vissuto sei anni in comunione domestica con il genitore e con il coniuge svizzero di quest'ultimo.

Questa regola si applica però solo ai figli nati da un matrimonio precedente di un genitore straniero ora coniugato con un cittadino svizzero.

- **Inclusione per gli articoli 27 e 28 LCit:**

Se il candidato intende includere il figlio che vive con l'altro genitore (che è anche titolare dell'autorità parentale), mentre l'altro genitore non è d'accordo, i genitori devono rivolgersi alla competente autorità tutoria.

Anche nel caso in cui il candidato, titolare dell'autorità parentale congiuntamente all'altro genitore, intende includere il figlio, mentre l'altro genitore è contrario, i genitori devono rivolgersi alla competente autorità tutoria.

- **Successiva inclusione dei figli nella naturalizzazione agevolata ai sensi dell'articolo 27 o 28 LCit:** se in una procedura di naturalizzazione agevolata si è dimenticato di includere il figlio, secondo la prassi il figlio può essere incluso a posteriori nella naturalizzazione agevolata entro tre anni, se al momento della naturalizzazione del genitore e al momento dell'inclusione successiva soddisfa le condizioni richieste.
- **Il figlio incluso diventa maggiorenne durante la procedura di naturalizzazione:** l'inclusione nella naturalizzazione dei genitori è comunque possibile in quanto si fa riferimento al momento della presentazione della domanda. Questo principio si applica anche ai figli minorenni del figlio incluso nella naturalizzazione.
- **Matrimonio - durante la procedura di naturalizzazione - di un figlio minorenne incluso nella naturalizzazione:** il figlio, minorenne al momento della presentazione della domanda, che si sposa in corso di procedura di naturalizzazione, diventa automaticamente maggiorenne. Ciononostante l'inclusione nella naturalizzazione è anco-

ra possibile, in quanto si fa riferimento al momento della presentazione della domanda.

- **Caso particolare:**

- Se la domanda del genitore straniero è ancora in corso d'esame e manca poco tempo (al massimo sei mesi) perché sia soddisfatta la condizione per l'inclusione del figlio, la circostanza deve essere segnalata al candidato. In questo caso è possibile rimandare l'evasione della domanda per il periodo necessario affinché siano soddisfatte le condizioni per l'inclusione.

4.3.3. Giurisprudenza

Decisione del Tribunale amministrativo federale del 12 luglio 2007, [C-1133/2006](#) (cfr. Allegato II, 2.6.1.), che accoglie la domanda di naturalizzazione di una cittadina senegalese coniugata con un cittadino svizzero e dimorante in Svizzera. Anche la domanda di naturalizzazione agevolata per suo figlio di sedici anni, abitante in Senegal, è accolta con una prima disposizione, ma prima del passaggio in giudicato formale viene revocata con una seconda disposizione. In effetti, i figli minorenni della persona richiedente vengono *di norma* inclusi nella naturalizzazione (art. 33 LCit). Secondo la prassi consolidata, però, non si attua fondamentalmente alcuna inclusione in caso di domande di naturalizzazione agevolata ai sensi dell'articolo 27 LCit, qualora i figli risiedano all'estero. L'inclusione di figli minorenni in questa forma di naturalizzazione agevolata non è però esclusa per legge nemmeno se i figli non risiedono in Svizzera. Quantomeno stando al tenore della norma, non è esclusa a priori l'ammissibilità dell'inclusione pur in mancanza del requisito della residenza in Svizzera.

4.4. Domande di persone minorenni (art. 34 LCit)

4.4.1. Disposizioni di legge

Ai sensi dell'articolo 34 capoverso 1 LCit, i minorenni possono presentare domanda di naturalizzazione solo per il tramite del loro rappresentante legale. Se sono sotto tutela, il consenso delle autorità tutorie non è necessario, in quanto il diritto alla cittadinanza è strettamente personale.

L'articolo 34 capoverso 2 LCit richiede che i candidati di età superiore a 16 anni esprimano inoltre per iscritto la loro volontà di acquistare la cittadinanza svizzera.

L'articolo 35 LCit rimanda, per quanto concerne i concetti di "maggiore e minore età", all'articolo 14 del codice civile svizzero (CC), ai sensi del quale si considera maggiorenne chi ha compiuto il diciottesimo anno d'età.

4.5. Condizioni di salute / disabilità

Le condizioni di salute ed eventuali disabilità fisiche o psichiche non rappresentano a livello federale un impedimento alla naturalizzazione. In determinate circostanze possono però influire ad esempio sulla situazione economica del candidato o sul suo grado di integrazione.

Al riguardo: [DTF 135 I 49](#), sentenza del 16 dicembre 2008 (Allegato II, 3.4.1.), **Rifiuto della naturalizzazione - a causa della sua dipendenza dall'assistenza sociale - di una candidata disabile non beneficiaria di prestazioni AI** (persona ammessa provvisoriamente) che non è in grado di provvedere a se stessa dal punto di vista economico. Accoglimento del ricorso. Il Tribunale federale ha tra l'altro sostenuto che la candidata a malapena sarebbe in grado di mantenersi economicamente, come richiesto dalla legge cantonale sulla naturalizzazione. A causa della sua attuale e perdurante disabilità, nella procedura di naturalizzazione la ricorrente sarebbe svantaggiata a tempo indeterminato rispetto ad altre candidate "sane" e in queste circostanze il Tribunale federale ha ravvisato una discriminazione anticostituzionale a causa di una menomazione (art. 8 cpv. 2 Cost.).

Vedi anche la decisione del Tribunale federale [BGE 138 I 305](#) (manco di integrazione nella vita locale di un candidato disabile, allegato II, 3.4.2.) e la sentenza del Tribunale federale [1D 2/2012](#) del 13 maggio 2013 (destinata a pubblicazione; rifiutare la naturalizzazione ad un bambino handicappato mentale è discriminatorio; allegato II 3.4.3.)

4.6. Unione coniugale e unione domestica registrata

4.6.1. Regolamentazione legale

4.6.1.1 Coppie coniugate

Sia l'articolo 27 LCit che l'articolo 28 LCit rimandano, per la naturalizzazione agevolata, all'esistenza di un'unione coniugale:

- la naturalizzazione agevolata ai sensi dell'articolo 27 LCit prevede che lo straniero viva da tre anni in unione coniugale con un cittadino svizzero;
- l'articolo 28 LCit ("Coniuge di uno Svizzero dell'estero") prevede sei anni di unione coniugale con un cittadino svizzero.

L'esistenza o l'assenza di un'unione coniugale ha una grande importanza ai fini dell'annullamento della naturalizzazione, quando risulti che alla data richiesta non esisteva alcuna unione coniugale (art. 41 LCit, vedi [Capitolo 6](#)).

4.6.1.2. Partner registrati

L'esistenza di un'unione domestica registrata ha effetto sui periodi di residenza per la naturalizzazione ordinaria previsti dalla legge federale (cfr. art. 15 cpv. 3-5 LCit):

In presenza di un'unione domestica registrata, istituita con la legge federale sull'unione domestica registrata (in vigore dal 1° gennaio 2007; LUD, RS 211.231), che ha portato all'aggiornamento della LCit, non è possibile per i partner fruire della naturalizzazione agevolata (vedi anche [capitolo 2, punto 2.4.2.4](#)). Queste persone possono essere naturalizzate solo in via ordinaria. Le nuove disposizioni della LCit prevedono un requisito di residenza ridotto (art. 15 cpv. 5 LCit): infatti, per il partner registrato di un cittadino svizzero è sufficiente un periodo di residenza in Svizzera di complessivi cinque anni, incluso quello precedente la presentazione della domanda, a condizione che viva da almeno tre anni in unione domestica registrata con il cittadino svizzero. All'unione domestica registrata tra cittadini stranieri si applicano per analogia le stesse disposizioni valevoli per i coniugi (art. 15 cpv. 3 e 4 LCit). Sono inoltre applicabili i requisiti generali della naturalizzazione ordinaria.

Nei casi sopra citati ci si deve attenere alla procedura ordinaria; di conseguenza, le domande devono essere presentate al Comune o al Cantone di domicilio, e non all'Ufficio federale della migrazione. In particolare, non è neppure possibile in questi casi convertire *tout court* una domanda presentata in base all'articolo 27 LCit in una domanda di concessione dell'autorizzazione federale di naturalizzazione.

Il tempo che uno straniero trascorre in unione domestica registrata con un cittadino svizzero in base al diritto cantonale non può essere conteggiato ai fini della determinazione del periodo di residenza ai sensi dell'15 capoverso 5 LCit. Le unioni domestiche registrate in base al diritto cantonale si distinguono nettamente, quanto ad efficacia giuridica, dalle unioni domestiche registrate in base al diritto federale. I due tipi di unione non possono quindi essere considerati equivalenti. Vedi anche più indietro al [punto 4.2.1](#).

In caso di residenza all'estero, la naturalizzazione non può essere concessa.

4.6.2. Principio

La naturalizzazione agevolata presuppone che i coniugi vivano in unione coniugale effettiva, indivisa e stabile al medesimo indirizzo e che non nutrano l'intenzione di separarsi né di divorziare.

- È possibile avere una residenza separata, soprattutto per ragioni professionali o di salute; in tali casi, però, è opportuno accertare con particolare attenzione se la volontà coniugale permane ed è orientata al futuro. I coniugi dovranno quindi sottoscrivere, al momento della presentazione della domanda e prima della decisione, una dichiarazione in cui asseriscono di vivere in effettiva e stabile unione coniugale e di non nutrire intenzioni di separazione o divorzio. In tale dichiarazione essi vengono espressamente informati che in caso di false dichiarazioni la naturalizzazione può essere annullata.
- Qualora il matrimonio si sia concluso con un divorzio prima della presentazione della domanda o della decisione, l'unione coniugale non esiste più. Lo stesso vale quando i coniugi vivono separati di fatto o legalmente. In entrambi i casi non sono soddisfatte le condizioni per la naturalizzazione agevolata.
- Bigamia e prostituzione costituiscono impedimento alla naturalizzazione (vedi giurisprudenza al successivo [punto 4.6.4.3.](#)).

4.6.3. Casi particolari

4.6.3.1 Computo di un precedente matrimonio con un cittadino svizzero:

In taluni casi è possibile sommare gli anni di un precedente matrimonio con un cittadino svizzero alla durata dell'unione coniugale richiesta dall'articolo 27 (tre anni) o dall'articolo 28 (6 anni):

- **articolo 27 LCit:** se uno dei precedenti matrimoni è durato almeno tre anni, il nuovo matrimonio deve durare da almeno un anno (è richiesta una certa stabilità). Non è comunque sufficiente che il primo e il secondo matrimonio siano durati complessivamente tre anni;
- **articolo 28 LCit:** il precedente e l'attuale matrimonio devono avere avuto una durata complessiva di almeno sei anni e il secondo deve durare da almeno un anno.

4.6.3.2 Decesso del coniuge svizzero durante la procedura di naturalizzazione

In questo caso, la naturalizzazione agevolata è sostanzialmente possibile.

- Non può però essere concessa quando sussistano fondati dubbi che il candidato abbia vissuto in effettiva unione coniugale con il coniuge svizzero.

- La naturalizzazione agevolata presuppone inoltre che al momento del decesso del coniuge svizzero, il coniuge straniero possieda i requisiti temporali di cui agli art. 27–28 LCit (residenza; durata dell'unione coniugale).

Cfr. anche il [Capitolo 2](#) per l'iter procedurale e il [punto 4.6.4.3](#), che segue per la giurisprudenza.

4.6.3.3 Presentazione della domanda dopo il decesso del coniuge

Qualora il coniuge svizzero muoia prima della presentazione della domanda, la naturalizzazione è possibile in via eccezionale considerando che la situazione costituisce un caso di rigore.

I presupposti per valutare l'esistenza o meno di un caso di rigore che giustifichi l'eccezione sono che il candidato non si sia sposato con uno straniero prima della presentazione della domanda o della decisione e che il coniuge straniero soddisfi, al momento del decesso del coniuge svizzero, i requisiti stabiliti dall'articolo 27 e/o dall'articolo 28 LCit.

- Secondo la prassi costante, alla domanda viene dato seguito solo quando
 - viene presentata entro il termine di un anno dalla morte del coniuge svizzero e
 - dal precedente matrimonio con il suddetto coniuge svizzero è nato almeno un figlio, oppure
 - il matrimonio è durato almeno dieci anni, oppure
 - Il candidato risiede in Svizzera da lungo tempo – in particolare dalla nascita.
- Per le domande presentate ai sensi dell'articolo 28 LCit valgono, in linea generale, le stesse premesse (nessun matrimonio, requisiti temporali soddisfatti al momento del decesso, domanda entro un anno) con le seguenti particolarità per quanto riguarda l'esame dei casi di rigore:
 - il matrimonio deve aver avuto una durata di almeno dieci anni, oppure
 - dal matrimonio con il suddetto coniuge svizzero deve essere nato almeno un figlio che possieda la cittadinanza svizzera.

In questi casi il candidato deve avere stretti vincoli con la Svizzera, in quanto la persona interessata di norma risiede all'estero e con la morte del coniuge svizzero è venuta a mancare la principale figura di riferimento per quanto riguarda i contatti con la Svizzera.

4.6.3.4 Residenza separata dei coniugi

Il principio della naturalizzazione agevolata prevede che i coniugi vivano in unione coniugale effettiva, indivisa e stabile al medesimo indirizzo e che non nutrano l'intenzione di separarsi né di divorziare.

- Tuttavia, una residenza separata non necessariamente porta al rifiuto della domanda: ci sono senz'altro casi in cui l'unione coniugale sussiste nonostante la residenza separata (ad es. i casi in cui la residenza separata è giustificata da motivi professionali

o di salute; secondo la prassi del Tribunale federale, determinante è sempre la volontà coniugale orientata al futuro). Ai coniugi dev'essere concesso il diritto di essere sentiti. Vedi anche la giurisprudenza sotto la cifra [4.6.4.3](#).

- Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, anche nel caso in cui il coniuge viva all'estero, il fattore determinante è rappresentato dalla volontà coniugale. Spesso in un caso del genere non si può parlare di unione coniugale effettiva, a meno che i coniugi vivano separati per ragioni professionali. In casi eccezionali, comunque, può esserci unione coniugale effettiva anche quando uno dei due coniugi vive all'estero; in questa eventualità la condizione è però che i coniugi si vedano regolarmente, quindi si dovrà esibire la prova che i due si fanno spesso visita, trascorrono insieme le ferie ecc.
- Se il coniuge svizzero è stato condannato a una pena detentiva di più di 6 mesi senza condizionale, in linea di principio si consiglia al candidato di ritirare la domanda di naturalizzazione e di presentare una nuova domanda dopo la scarcerazione. Successivamente si verificherà se i coniugi vivono nuovamente in unione coniugale effettiva e stabile. Nel caso di una pena detentiva senza condizionale inferiore a 6 mesi, la domanda viene sospesa.

4.6.4. Dubbi sull'unione coniugale

4.6.4.1. Rifiuto della domanda

Qualora sussistano fondati dubbi sul fatto che il candidato abbia vissuto in effettiva unione coniugale con il coniuge svizzero, la naturalizzazione agevolata non può essere concessa.

- Dubbi sussistono, ad esempio, quando il matrimonio non è durato a lungo e c'è un figlio nato dal precedente matrimonio, che però vive in un altro Paese in cui il candidato ha anche altri figli (cfr. anche la giurisprudenza in materia di annullamento nel [Capitolo 6](#)).
- Notevole differenza di età tra i coniugi: una notevole differenza di età tra i coniugi può essere in alcuni casi indizio di una domanda fraudolenta.
- Il candidato era un richiedente l'asilo: In ogni caso deve essere accordato il diritto di essere sentiti.

Caso particolare:

- Quando una coppia di coniugi vive di nuovo insieme da poco tempo (meno di 6 mesi dalla fine della separazione), potrà presentare una nuova domanda non prima di un anno dalla ripresa dell'unione coniugale. In questi casi si dovrà verificare se i coniugi vivono davvero nuovamente in unione coniugale stabile ed effettiva.

4.6.4.2. Approvazione della domanda nonostante sussistano dubbi sull'unione coniugale

Nonostante il sussistere di dubbi iniziali, la domanda di naturalizzazione può essere approvata se la persona che la presenta può dimostrare in modo credibile e con le debite prove che l'unione coniugale è integra.

4.6.4.3. Giurisprudenza sul requisito dell'unione coniugale

Nel [DTF 129 II 401](#) il Tribunale federale si è pronunciato sulle conseguenze del decesso del coniuge svizzero durante la procedura di naturalizzazione, rifiutando *in casu* la naturalizzazione agevolata perché al momento del decesso non risultavano soddisfatte tutte le condizioni per la naturalizzazione e la mancata concessione non comportava per il candidato un rigore insostenibile (cfr. Allegato II, 4.2.2.4.). Il Tribunale amministrativo federale, nella sentenza del 15 ottobre 2008 ([C-2578/2007](#), cfr. Allegato II, 4.2.2.5.) ha stabilito che la naturalizzazione agevolata è possibile, nonostante il decesso del coniuge svizzero, solo se i requisiti di naturalizzazione risultano evidentemente soddisfatti e ha quindi rifiutato la naturalizzazione agevolata perché da un lato sussisteva un dubbio sull'esistenza di un'unione coniugale integra e duratura al momento della presentazione della domanda e dall'altro mancava il requisito di un'adeguata integrazione ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 lett. a LCit. Nella decisione del 5 aprile 2007 il Tribunale amministrativo federale ha stabilito che il requisito di un'unione coniugale integra tra i due coniugi deve necessariamente essere soddisfatto e il fatto che al momento del matrimonio uno dei coniugi sia già sposato contrasta evidentemente con tale requisito. ([C-1130/2006](#), Allegato II, 4.2.2.6.). Il Tribunale amministrativo federale ha nutrito dubbi sull'unione coniugale anche nel caso di una prostituta, negando perciò la naturalizzazione agevolata ([C-5145/2007](#), sentenza del 15 aprile 2009, cfr. Allegato II, 4.2.2.7.). Il Tribunale federale si è espresso sui possibili dubbi in merito all'esistenza di un'unione coniugale anche in [DTF 121 II 49](#) (Allegato II, 4.2.2.8.) e nella sentenza del 24 marzo 2005 ([5A.2/2005](#), Allegato II, 4.2.1.3.).

Vedi anche la decisione del Tribunale amministrativo federale del 9 settembre 2010 nel caso di una richiedente di cui il coniuge svizzero è deceduto dopo il deposito della domanda di naturalizzazione ([C-38/2008](#), annexe II, 4.2.2.9.). Il Tribunale si pronuncia sulle condizioni della naturalizzazione e l'esistenza di un caso di estrema gravità così come, in particolare, sulle esigenze in relazione alla nozione di comunità coniugale: malgrado il fatto che il coniuge svizzero si trovasse in detenzione, si tratta di un'eccezione all'esigenza della vita comune, pertanto che la volontà di proseguire la vita coniugale sia data. Inoltre, il Tribunale sostiene che il fatto di avere un figlio comune di otto anni costituisce un caso di estrema gravità.

Secondo la decisione del Tribunale amministrativo federale del 25 marzo 2013 ([C-7608/2010](#), E. 7) ci si deve domandare se, alla luce della nuova giurisprudenza del Tribunale federale in materia di ricongiungimento familiare (le persone straniere con figli svizzeri hanno il diritto di soggiornare in Svizzera, salvo se si sono rese colpevoli di un delitto), il rifiuto di naturalizzazione agevolata può condurre a un caso di estrema gravità quando un figlio è nato da un matrimonio con un cittadino svizzero. Visto che la persona straniera a, in regola generale e secondo la giurisprudenza, un diritto di soggiorno, altri vantaggi giuridici o effettivi dovrebbero esserci impediti dal rifiuto della naturalizzazione, per far sì che la nozione di gra-

vità personale possa essere ammessa. Di che vantaggi potrebbe trattarsi? La pratica futura lo dimostrerà.

4.7. Idoneità

4.7.1. Quadro dei criteri d'idoneità

Sotto l'aspetto materiale, nei casi contemplati dagli articoli 27 e 28 LCit il requisito dell'**idoneità alla naturalizzazione** – con i vari elementi a questa sottesi – costituisce, accanto al requisito della residenza e all'esistenza di un'unione coniugale, il principale criterio di verifica ai fini della naturalizzazione, almeno per quanto concerne il diritto federale.

Nel contempo, però, le varie forme di naturalizzazione e reintegrazione prevedono criteri diversificati, come di seguito illustrato:

Ai fini della **naturalizzazione ordinaria**, l'articolo 14 LCit prescrive:

- l'integrazione nella comunità svizzera (stesso contenuto dell'art. 26 LCit);
- la familiarità con il modo di vita e gli usi e costumi svizzeri;
- la conformità all'ordinamento giuridico svizzero (vale per analogia anche per l'ordinamento giuridico straniero, vedi anche [punto 4.7.3.1.d](#));
- la non compromissione della sicurezza interna o esterna della Svizzera.

Ai fini della **reintegrazione**, l'articolo 18 LCit prescrive:

- un vincolo con la Svizzera;
- la conformità all'ordinamento giuridico svizzero (in caso di residenza all'estero, questa regola vale per analogia);
- la non compromissione della sicurezza interna o esterna della Svizzera;
- in alcuni casi di reintegrazione, la legge richiede l'esistenza di stretti vincoli (domanda dopo la decorrenza del termine nei casi contemplati dall'articolo 21 capoverso 2 LCit, perenzione in seguito a nascita all'estero, domande di reintegrazione presentate da cittadini svizzeri svincolati dalla cittadinanza e residenti all'estero – vedi articolo 23 cpv. 2 LCit).

Per i diversi casi di **naturalizzazione agevolata**, la legge (art. 26 LCit, valido per analogia in caso di residenza all'estero) prescrive:

- l'integrazione in Svizzera;
- la conformità all'ordinamento giuridico svizzero (in caso di residenza all'estero, questa regola vale per analogia);
- la non compromissione della sicurezza interna o esterna della Svizzera;
- nel caso in cui si tratti della domanda del coniuge straniero di un cittadino svizzero che vive o ha vissuto all'estero, l'articolo 28 LCit richiede l'esistenza di stretti vincoli con la Svizzera (implicitamente in luogo dell'integrazione in Svizzera). Lo stesso vale

per il figlio di un genitore che ha perso la cittadinanza svizzera (art. 31b LCit), per la naturalizzazione agevolata del figlio di madre svizzera (e dei suoi figli) nato prima del 1.7.1985 e la cui madre possedeva la cittadinanza svizzera al momento o prima del parto (art. 58a LCit) e per la naturalizzazione agevolata del figlio di padre svizzero nato prima del 01.01.2006 che abbia compiuto 22 anni alla presentazione della domanda (art. 58c LCit).

Secondo la prassi, tutti i requisiti per la naturalizzazione **devono** risultare soddisfatti sia all'atto della presentazione della domanda che al momento della decisione di naturalizzazione ([DTF 132 II 113](#), Allegato II, 5.2.5.1.; [DTF 130 II 482](#), Allegato II, 1.4.1.; [DTF 128 II 97](#), Allegato II, 4.2.1.1.).

4.7.2. Integrazione

4.7.2.1. Criteri d'integrazione

Il concetto di integrazione è composto da molteplici criteri:

- rispetto dei principi fondamentali della Costituzione federale;
- conformità all'ordinamento giuridico svizzero (e, per analogia, a quello estero). In linea di principio, le iscrizioni nel Casellario giudiziale e i procedimenti penali pendenti costituiscono impedimento alla naturalizzazione. In merito si rimanda alle argomentazioni riguardanti la fedina penale e la reputazione finanziaria (cfr. più avanti [punto 4.7.3.](#));
- i Cantoni possono pretendere che il candidato provveda autonomamente e durevolmente al proprio mantenimento (senza dipendere dall'assistenza sociale);
- partecipazione alla vita collettiva;
- sufficienti conoscenze linguistiche;
- contatti con la popolazione;
- integrazione professionale.

In ogni caso è necessario addivenire a una valutazione complessiva dei requisiti d'integrazione, tenendo conto della situazione individuale del candidato e considerando anche fattori quali l'età, il grado di istruzione, le eventuali disabilità ecc. Specialmente per i rifugiati riconosciuti si devono porre requisiti meno rigorosi, ad esempio per quanto riguarda le conoscenze linguistiche. Questa deroga si basa sull'articolo 34 della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati, che richiede agli Stati aderenti di agevolare quanto più possibile la naturalizzazione dei rifugiati.

I requisiti relativi all'integrazione vengono di norma verificati nel corso di un colloquio tra il candidato e l'autorità competente per la naturalizzazione. In alcuni Cantoni sono previsti anche test linguistici e di naturalizzazione.

a) Apprendimento di una delle lingue nazionali e possibilità di comunicare in tale lingua

Per quanto riguarda le conoscenze linguistiche, i requisiti da pretendere per la naturalizzazione agevolata non sono gli stessi della naturalizzazione ordinaria. Tuttavia, il candidato deve essere sufficientemente in grado di comunicare nella quotidianità in una delle lingue nazionali e quindi essere autonomo.

Ai fini della naturalizzazione ordinaria i Cantoni possono accertare il possesso di conoscenze della lingua parlata in loco.

In verità, secondo la giurisprudenza le conoscenze linguistiche costituiscono un elemento chiave dell'integrazione e quindi di norma devono essere presenti; in via eccezionale è comunque possibile che la carenza di conoscenze linguistiche sia compensata da altri elementi.

Esempio: il coniuge neozelandese di una cittadina svizzera, residente in Svizzera, intratteneva intensi contatti con la popolazione del paese in cui risiedeva, ma soprattutto in lingua inglese. Tuttavia, i coniugi invitavano spesso a casa loro gente del paese e le referenze disponibili erano eccellenti. In questo caso, il Tribunale amministrativo federale ha convalidato la decisione della SEM che giudicava sufficiente il livello d'integrazione (sentenza del TAF datata 4.11.2008, [C-5286/2007](#), vedi Allegato II, 4.2.1.2.).

Qualora il candidato disponga di pochissime o inesistenti conoscenze di una delle lingue nazionali e, stando al rapporto cantonale, gli riesca difficile farsi capire in tale lingua, si dovranno assumere ulteriori informazioni sul grado d'integrazione se il rapporto d'inchiesta non contiene dati in tal senso.

b) Partecipazione alla vita economica

Il ricorso all'assistenza sociale, alle prestazioni dell'assicurazione di invalidità o al sussidio di disoccupazione non porta automaticamente, nella procedura dinanzi alle autorità federali – sempreché tutti gli altri criteri d'integrazione siano soddisfatti – al rifiuto di una richiesta di naturalizzazione; ciò accade solo quando il ricorso a questi aiuti sia imputabile a colpa del candidato o quando sussistano indizi di frode.

c) Prassi

aa) Nozioni tedesche di "Eingliederung" e "Integration" contenute nella LCit

Le due nozioni contenute nel testo tedesco designano la medesima realtà.

bb) Verifica dell'integrazione nella procedura di naturalizzazione ordinaria

Nel Rapporto sulla cittadinanza del dicembre 2005 l'UFM (dal 1.1.2015 SEM) ha stabilito che nella naturalizzazione ordinaria la verifica dell'integrazione deve essere demandata in larghissima misura ai Cantoni. Il ruolo del governo federale si deve limitare fundamentalmente a verificare la conformità all'ordinamento giuridico svizzero e la non compromissione della sicurezza interna ed esterna della Svizzera, mentre l'integrazione nella comunità svizzera e

la familiarità con il modo di vita e gli usi e costumi svizzeri possono essere molto meglio giudicate dalle autorità locali, vale a dire dai Cantoni e in particolare dai Comuni.

Prassi attuale: per le domande di concessione dell'autorizzazione federale di naturalizzazione si deve partire dalla condizione che Cantone e Comune abbiano verificato correttamente se il candidato è sufficientemente integrato nella comunità svizzera. Di norma, quindi, la Confederazione controlla solo sommariamente la presenza dei requisiti d'integrazione. Qualora la Confederazione stabilisca che, contrariamente a quanto accertato dal Cantone o dal Comune, il candidato non è sufficientemente integrato, rifiuterà di concedere l'autorizzazione federale di naturalizzazione.

In particolare, l'integrazione si rivela insufficiente nei seguenti casi:

- comportamento negativo dei giovani (violenza, comportamento evidentemente e ripetutamente negativo, ad es. a scuola o nel vicinato, risultante dagli atti);
- convinzioni/comportamenti dei candidati che siano contrari ai diritti e ai principi sanciti dalla Costituzione (ad es. intolleranza nei confronti di altri gruppi e/o religioni, approvazione dei matrimoni forzati, preferenza per la sharia rispetto all'ordinamento giuridico svizzero, ecc.).

La Costituzione federale garantisce la libertà di fede e di coscienza. Di conseguenza, l'esibire simboli religiosi quali il turbante, il tilak o bindi (punto sulla fronte), il velo in testa, le peot (riccioli di capelli) ecc. non indica di per sé un'insufficiente integrazione. L'aspetto esteriore non è un indizio di insufficiente integrazione, mentre lo è l'eventuale mancanza di volontà di integrarsi intesa quale progressivo avvicinamento e adeguamento alla cultura della popolazione del paese ospitante (vedi in merito [DTF 132 I 167](#), Allegato II, 2.2.3.).

Chi invece si muove solo nell'ambito della cerchia familiare e/o dei propri connazionali e della moschea e non stringe contatti con la popolazione svizzera, anzi la evita, è insufficientemente integrato. La religione non vieta questi contatti e una giusta integrazione. Anche il divieto di partecipare alle lezioni di nuoto o ai campeggi scolastici indica un'integrazione inadeguata, se con le autorità scolastiche sono state ricercate soluzioni concordate.

Decisione del Tribunale federale ([BGE 138 I 305](#), allegato II, 3.4.2.) che conclude che non c'è violazione del principio del divieto dell'arbitrario nel caso di una naturalizzazione rifiutata per mancanza di integrazione. Nel suddetto caso, si tratta di un richiedente handicappato che non ha contatti con la popolazione locale, non fa parte di nessuna società del villaggio, non partecipa neppure alle attività organizzate dal Comune, a rinunciato alla sua attività in un "atelier" protetto malgrado le buone conoscenze del tedesco e dell'informatica e è senza impiego. Quando una persona (handicappata) rinuncia volontariamente a qualsiasi partecipazione alla vita sociale e non fa sforzi in vista della sua integrazione, un rifiuto per mancanza di integrazione nella comunità locale non può essere qualificata di insostenibile.

Al contrario, non è accettabile di rimproverare ad una donna, attiva professionalmente e che si occupa del suo figlio handicappato, di non essere integrata nella comunità locale ([BGE 138 I 242](#), Allegato II, 3.5.).

Il Tribunale federale ha, in una decisione ([BGE 137 I 235](#), allegato II, 3.5.0.2.), confermato un tribunale cantonale che aveva presteso, da parte di un Comune, che quest'ultimo informi i candidati alla naturalizzazione presto nella procedura, del livello che era richiesto in materia

di conoscenze linguistiche (comprensione, lettura, orale), questo al fine di garantire, da una parte, l'equità dei criteri in materia di conoscenze della lingua, e dall'altra, una procedura corretta. Inoltre, abbiamo il diritto di esigere dai Comuni che assicurino, tramite le autorità competenti, una qualità sufficiente della procedura di valutazione e che procedano ad una valutazione individuale in riferimento al richiedente o alla richiedente e la documenti. Queste esigenze minime servono ad garantire l'uguaglianza di trattamento (art. 8 Cst.) e il rispetto del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 LPA).

Le autorità cantonali non dovrebbero inoltrare alla Confederazione le domande presentate da stranieri che non hanno alcuna conoscenza di una delle lingue nazionali e/o non intrattengono alcun contatto con la popolazione svizzera (l'unica eccezione è rappresentata dalle persone che non sono in grado di imparare una lingua a causa di malattie o handicap mentali o psichici).

Se le condizioni per la concessione dell'autorizzazione federale di naturalizzazione non risultano soddisfatte, al candidato viene prospettato il rifiuto della sua domanda e gli viene accordato il diritto di essere sentito, facendogli presente la possibilità di ritirare, senza alcun aggravio di spesa, la domanda di concessione dell'autorizzazione federale di naturalizzazione o di richiedere la decisione negativa della Confederazione (in questo caso, con aggravio di spesa).

cc) Verifica dell'integrazione ai fini della naturalizzazione agevolata per residenti in Svizzera

L'organo competente per la naturalizzazione agevolata è la SEM, che dovrà quindi verificare in ogni singolo caso se il candidato è sufficientemente integrato in Svizzera. Un compito che la SEM potrà svolgere in modo tanto più adeguato quanto più dettagliati saranno gli accertamenti in sede cantonale e quanto più completo e accurato sarà il rapporto d'inchiesta del Cantone.

dd) Verifica dell'integrazione ai fini della naturalizzazione agevolata per residenti all'estero

Se il candidato ha la propria residenza all'estero, la SEM dovrà in primo luogo tener conto dei risultati dell'indagine svolta dalla rappresentanza svizzera competente, da integrare con informazioni fornite dalle persone referenti residenti in Svizzera.

Secondo la Legge sulla cittadinanza, in caso di residenza all'estero i requisiti di idoneità devono essere soddisfatti "per analogia". Nella prassi questo significa che chi vive all'estero deve conformarsi all'ordinamento giuridico locale esattamente come dovrebbe conformarsi a quello svizzero se visse in Svizzera. Questa regola, tuttavia, vale solo quando l'ordinamento giuridico vigente nel Paese estero è analogo a quello svizzero e non, ad esempio, nel caso in cui il candidato venga giudicato per un fatto che in Svizzera non è punibile. Esempio: una persona pratica la religione cristiana in un Paese musulmano e viene per questo condannata.

Una persona che opera nell'ambito di un'associazione terroristica all'estero non potrà essere naturalizzata con procedura agevolata per analogia, in quanto minaccia di compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

Per quanto riguarda le conoscenze linguistiche, in caso di residenza all'estero non potranno essere imposti gli stessi requisiti previsti per i candidati residenti in Svizzera. Ciononostante, di norma si richiede anche in questo caso una conoscenza almeno sommaria di una delle lingue nazionali. Considerato che le persone residenti all'estero che richiedono la naturalizzazione agevolata devono in genere avere stretti vincoli con la Svizzera (con le eccezioni contemplate negli art. 29 e 58c cpv. 1 LCit), le conoscenze linguistiche vengono verificate nel quadro dell'apprezzamento di tale stretto vincolo. Si rimanda quindi al [punto 4.7.2.4.](#) sugli "stretti vincoli".

ee) *Verifica dell'integrazione ai fini della reintegrazione*

Se il candidato risiede in Svizzera, se ne verifica il grado d'integrazione (art. 18 lett. b e c LCit).

Se invece il candidato ha la propria residenza all'estero si verificherà se nel suo caso esistono vincoli **semplici** (art. 21 cpv. 1, 58 LCit) o **stretti** (art. 21 cpv. 2, 23 cpv. 2 LCit) con la Svizzera (vedi più avanti il [punto 4.7.2.4.](#) sugli "stretti vincoli").

e) *Giurisprudenza relativa al criterio dell'integrazione*

- [DTF 132 I 167](#), Allegato II, 2.2.3.: **niente naturalizzazione senza integrazione**: una donna turca nata in Svizzera che lavora come insegnante di religione e non ha alcun contatto con la popolazione locale, anzi se ne tiene volutamente distante, non ha ottenuto la naturalizzazione, contrariamente al padre e al fratello. Decisione confermata.
- [DTF 134 I 49](#), Allegato II, 3.5.1.2.: **velo (naturalizzazione ordinaria)**: annullamento della decisione di un consiglio comunale che non voleva naturalizzare una donna turca perché portava il velo, ritenendo che ciò rappresentasse un orientamento religioso fondamentalista e un segno visibile della sottomissione della donna all'uomo.
- [DTF 134 I 56](#), Allegato II, 3.5.1.3.: **velo, conoscenze linguistiche (naturalizzazione ordinaria)**: richiesta di naturalizzazione presentata da una coppia di coniugi turchi. La domanda della moglie può essere rifiutata in considerazione della non integrazione e delle scarse conoscenze linguistiche. La domanda del marito invece non può essere rifiutata solo adducendo il fatto che la moglie porta il velo, il che lascerebbe presupporre che nessuno dei due coniugi rispetti il principio di parità tra uomo e donna (violazione dell'art. 8 cpv. 2 Cost.).
- [5A.2/2005](#), sentenza del Tribunale federale del 24 marzo 2005, Allegato II, 4.2.1.3.: **argomenti pro o contro l'integrazione**: il mancato inserimento nell'elenco telefonico non è indizio di scarsa integrazione.

- [C-1134/2006](#), decisione del Tribunale amministrativo federale del 10 dicembre 2007, Allegato II, 3.5.1.5.: **concetto di integrazione**. Caso di un cittadino tedesco sposato con una cittadina svizzera, che non collaborava con le autorità. Ricorso accettato in quanto la fattispecie era stata oggetto di insufficiente accertamento da parte dell'UFM. Le condizioni generali di vita hanno dimostrato che il candidato era integrato.
- [C-5286/2007](#), sentenza del Tribunale amministrativo federale del 4 novembre 2008, Allegato II, 4.2.1.2.: **integrazione, con particolare riferimento alle conoscenze linguistiche**. Rifiuto della naturalizzazione agevolata di un neozelandese per scarsa integrazione, in particolare per insufficienti conoscenze linguistiche. Il Tribunale amministrativo federale ha rigettato il ricorso e approvato la naturalizzazione agevolata in quanto, pur disponendo di conoscenze limitate della lingua tedesca, il ricorrente ha intrapreso diversi sforzi d'integrazione dopo l'immigrazione in Svizzera, costruendosi una rete rilevante di rapporti sociali. Inoltre, la mancata "assimilazione" addotta dall'autorità inferiore non costituisce condizione per la naturalizzazione.
- [C-1212/2006](#), sentenza del Tribunale amministrativo federale del 24 giugno 2008, Allegato II, 3.5.1.6.: **integrazione, conoscenze linguistiche**. Rifiuto della naturalizzazione agevolata a una cittadina turca a motivo della sua mancata integrazione e in particolare delle sue insufficienti conoscenze linguistiche. La convenuta in ricorso è sposata con un cittadino svizzero di origine turca e vive in Svizzera da quasi nove anni; intrattiene contatti soprattutto con connazionali e si esprime solo con difficoltà in una lingua nazionale. Anche in altri campi, ad esempio quello delle attività culturali o del consumo di media nazionali, non si evidenzia alcuno stretto vincolo con la Svizzera. Il TAF rigetta il ricorso dell'interessata in quanto la stessa continua evidentemente a restare radicata nella tradizione d'origine e non ha compiuto alcuno sforzo apprezzabile per integrarsi.
- Decisione del Tribunale amministrativo federale del 23 giugno 2011 ([C-5156/2009](#)): partecipazione alla vita sociale (affiliazione a delle organizzazioni locali, impegno in altre organizzazioni, hobbies, partecipazione a degli eventi culturali) messa in dubbio dall'UFM "Non si può esigere dal coniuge di un cittadino svizzero, circa la sua partecipazione alla vita sociale ed economica, come pure le sue conoscenze linguistiche, che abbia una migliore integrazione che una persona avente un diritto di soggiorno che si trova in una situazione simile. Cinque anni di soggiorno, di cui uno prima della naturalizzazione che non è contabilizzato, non costituiscono un grande lasso di tempo. L'intenzione del legislatore prende tutto il suo significato dal momento che incoraggia un'unità della cittadinanza tra coniugi ed è dunque favorevole alla persona straniera, la cui integrazione è accelerata dal coniuge svizzero. Questa volontà del legislatore non deve essere neutralizzata attraverso un'interpretazione restrittiva della nozione di integrazione. L'integrazione riuscita di un coniuge straniero sposato con un cittadino svizzero e con una buona reputazione deve essere ammessa se non vive isolato dall'ambiente svizzero, è in grado di compiere i doveri quotidiani e possiede

conoscenze di una lingua nazionale che gli permetta di farsi capire in modo appropriato (E.7.2).

- Altre sentenze : C-[309/2010](#), decisione del Tribunale amministrativo federale del 4 gennaio 2012, e C-[3033/2010](#), decisione del Tribunale amministrativo federale del 13 giugno 2012, riguardanti i due ricorsi di comuni contro le decisioni di naturalizzazione agevolata. I due ricorsi sono stati respinti, le condizioni di naturalizzazione in materia di integrazione essendo adempiute.

4.7.2.2. Familiarità con il modo di vita e gli usi e costumi svizzeri

Oltre ai criteri d'integrazione veri e propri, un altro elemento di idoneità richiesto ai fini della naturalizzazione è costituito dalla familiarità con il modo di vita e gli usi e costumi svizzeri (art. 14 lett. b LCit). Tale familiarità sussiste quando il candidato intrattiene regolari contatti con i cittadini svizzeri che vivono nel suo luogo di residenza o si impegna a favore di un'associazione radicata nel territorio.

Una manifestazione della familiarità con gli usi e costumi locali è data anche dalle conoscenze della geografia e della storia locali e di nozioni di educazione civica.

4.7.2.3. Vincoli semplici

L'articolo 18 LCit prescrive in linea generale, come condizione per la reintegrazione, la presenza di semplici vincoli con la Svizzera.

Quella di "vincoli con la Svizzera" è una nozione giuridica indeterminata e viene da sempre interpretata molto generosamente. Secondo la prassi della SEM, i requisiti materiali sono soddisfatti quando il candidato ha determinati contatti con la Svizzera, in particolare quando ha già visitato il Paese, coltiva relazioni con persone che vi vivono o intrattiene contatti con associazioni di Svizzeri all'estero o con cittadini svizzeri che vivono all'estero ma sono tuttora legati alla Svizzera.

Cfr. in merito il Capitolo 2, [punto 2.4.3.](#)

4.7.2.4. Vincoli stretti

a) Legislazione

Secondo la normativa in vigore fino al 31 dicembre 2005, i coniugi stranieri di cittadini svizzeri (art. 28 LCit) e i figli stranieri di madre svizzera residenti all'estero (art. 58a LCit) potevano presentare domanda di naturalizzazione agevolata se avevano stretti vincoli con la Svizzera. Il concetto degli "stretti vincoli" era interpretato dalla SEM molto generosamente, soprattutto quando si trattava di domande riguardanti figli nati dal matrimonio con una cittadina svizzera (art. 58a LCit).

Con la revisione della Legge sulla cittadinanza, entrata in vigore il 1° gennaio 2006, la cerchia delle persone residenti all'estero che possono presentare domanda di naturalizzazione agevolata o di reintegrazione si è notevolmente allargata. Molte disposizioni della Legge sulla cittadinanza nella versione attuale stabiliscono che le persone che risiedono all'estero possono presentare domanda di naturalizzazione agevolata o di reintegrazione se hanno stretti vincoli con la Svizzera.

L'ampliamento del campo di applicazione della Legge introdotto il 1° gennaio 2006 ha comportato un'interpretazione complessivamente più rigorosa del concetto di "stretti vincoli" da parte della Confederazione rispetto al periodo ante-2006.

Lo "stretto vincolo" con la Svizzera è prescritto nei seguenti casi:

- articolo 28 LCit: naturalizzazione agevolata del coniuge di uno Svizzero dell'estero;
- articolo 31b LCit: naturalizzazione agevolata del figlio di un genitore che ha perso la cittadinanza svizzera;
- articolo 58a LCit: naturalizzazione agevolata del figlio di madre svizzera (e dei suoi figli) nato prima del 1.7.1985 e la cui madre (oltre che la madre dei suoi figli) possedeva la cittadinanza svizzera al momento o prima del parto;
- articolo 58c LCit: naturalizzazione agevolata del figlio di padre svizzero nato prima del 1.1.2006 che abbia compiuto 22 anni al momento della presentazione della domanda;
- articolo 21 capoverso 2 LCit: domanda di reintegrazione dopo la scadenza del termine in caso di perenzione della cittadinanza in seguito a nascita all'estero;
- articolo 23 capoverso 2 LCit: domanda di reintegrazione di cittadini svizzeri svincolati dalla loro cittadinanza e residenti all'estero.

b) Prassi

aa) *Principi e criteri*

Gli "stretti vincoli con la Svizzera" traducono una nozione giuridica indeterminata.

Un candidato ha stretti vincoli con la Svizzera se soddisfa i seguenti requisiti:

aaa) Criteri obbligatori

- Vacanze o soggiorni regolari in Svizzera (in linea di massima, almeno tre soggiorni negli ultimi dieci anni);
nel caso di Paesi molto distanti, sono sufficienti due soggiorni, e non necessariamente negli ultimi dieci anni (vedi esempi più avanti);
- referenze fornite da persone residenti in Svizzera che conoscono personalmente il candidato e possono confermare l'avvenuto soggiorno.

Di norma, si può affermare che esistono stretti vincoli con la Svizzera solo quando il candidato compie regolari visite nel nostro Paese (o almeno ne ha compiute diverse) e inoltre può indicare varie persone referenti in grado di confermare i suoi stretti vincoli con la Svizzera (quest'ultimo requisito è in ogni caso obbligatorio). Regolari visite in Svizzera non sono tuttavia di per sé sufficienti; devono sussistere anche altri elementi che indicano la presenza di stretti legami con la Svizzera.

bbb) Criteri base (criteri rilevanti)

- capacità di esprimersi in una delle lingue nazionali svizzere o in un dialetto svizzero (l'intervista con la rappresentanza svizzera dovrebbe svolgersi, se possibile, in una delle lingue nazionali);
- interesse per gli eventi svizzeri e conoscenze basilari della geografia e del sistema politico svizzero;
- contatti con cittadini svizzeri residenti all'estero;
- contatti con associazioni o cerchie di Svizzeri all'estero.

In linea di principio, tutti i criteri base indicati devono risultare soddisfatti. L'assenza parziale o totale di un criterio può essere compensata dalla chiara presenza di uno degli altri.

Qualora il candidato possa dimostrare solo brevi soggiorni in Svizzera, dovrà soddisfare questi criteri in modo ancora più netto.

ccc) Criteri addizionali (giocano un ruolo importante nei casi dubbi)

- attività svolta a favore di un'azienda svizzera o di un'organizzazione operante in Svizzera o all'estero, oppure
- frequenza di una scuola svizzera all'estero.
- Chi è stato a emigrare? (quante meno generazioni dividono il candidato dal suo antenato emigrante – o dall'antenato emigrante del suo coniuge – tanto più probabili sono i suoi vincoli con la Svizzera).

bb) *Esempi pratici*

- **I requisiti risultano soddisfatti, ad esempio, nel caso di:**
 - persone che negli ultimi 10 anni hanno compiuto regolari visite in Svizzera (almeno 3 soggiorni), dispongono di conoscenze sulla Svizzera, conoscono almeno in minimo grado una delle lingue nazionali e partecipano alle attività di associazioni di Svizzeri all'estero;
 - persone che risiedono in Paesi molto lontani, ma possono vantare almeno due soggiorni in Svizzera (non necessariamente negli ultimi dieci anni), parlano una

delle lingue nazionali, dispongono di una buona conoscenza della Svizzera e partecipano molto attivamente alle iniziative di associazioni di Svizzeri all'estero;

- nel caso di un unico soggiorno in Svizzera (non necessariamente negli ultimi dieci anni) e solo se il candidato è originario di un Paese molto lontano, esiste comunque la possibilità di stretti legami con la Svizzera, ma solo quando il soggiorno si è protratto per almeno diversi mesi e il candidato ha frequentato per vari anni una scuola svizzera all'estero.

- **Di norma i requisiti non risultano soddisfatti nel caso di:**

- persone che non sono mai state in Svizzera o vi sono state una sola volta, anche se gli altri requisiti risultano soddisfatti;
- persone che pur potendo vantare vari soggiorni in Svizzera non sono in grado di indicare persone di riferimento che possano fornire indicazioni sui vincoli stretti (questo criterio vale soprattutto per candidati che risiedono in Paesi vicini alla Svizzera).

c) Giurisprudenza relativa agli "stretti vincoli"

[C-1210/2006](#), sentenza del Tribunale amministrativo federale del 4 dicembre 2007, Allegato II, 4.2.3.1., caso rientrante nella vecchia prassi. Naturalizzazione agevolata di un richiedente brasiliano, unione coniugale in corso da 20 anni, tre visite in Svizzera negli ultimi 22 anni, contatti con ambienti svizzeri all'estero, referenze disponibili. Il naturalizzato non padroneggiava una delle lingue nazionali ma aveva affermato di seguire le trasmissioni televisive della Svizzera italiana e romanda. Il TAF, nella sua decisione, ha concluso che nel caso in esame erano presenti, seppur per poco, stretti legami con la Svizzera. Dalla motivazione si evince che i soggiorni in Svizzera giocano un ruolo decisamente fondamentale nell'ambito della procedura.

Vedi anche in proposito due decisioni del Tribunale amministrativo federale, una del 1° dicembre 2010 [C-439/2010](#) (allegato II, 4.2.4.4), e l'altra del 6 maggio 2011 C-276/2008 (allegato II, 4.3.1.3.)

4.7.3. Conformità all'ordinamento giuridico svizzero

Le domande di naturalizzazione ordinaria e agevolata e quelle di reintegrazione presuppongono, ai fini del loro accoglimento, che il candidato si attenga all'ordinamento giuridico svizzero (vedi precedente [punto 4.7.1](#)). In caso di residenza all'estero tale condizione si applica per analogia.

Nella prassi la conformità all'ordinamento giuridico è riferita sia alla fedina penale che alla reputazione finanziaria del candidato.

4.7.3.1. Fedina penale / Precedenti penali

a) Dichiarazione

I candidati sono tenuti ad allegare al modulo di domanda una dichiarazione ([Allegato V, cifra 2](#)) con cui attestano che negli ultimi dieci anni precedenti la sottoscrizione, si sono attenuti alle disposizioni dell'ordinamento giuridico svizzero. Si precisa a tal proposito che, ai sensi dell'articolo 41 LCit, nel caso di dichiarazioni false, la naturalizzazione può essere annullata entro il termine di otto anni. Nelle procedure di naturalizzazione ordinaria l'UFM raccomanda ai Cantoni di far sottoscrivere questa dichiarazione a tutti i candidati facendo riferimento agli ultimi 10 anni (vedi in proposito il capitolo 2, [punto 2.4.1.2.3. b](#)) e il modello di dichiarazione). Se uno dei punti o una frase precedentemente menzionati non corrispondessero alla situazione effettiva del candidato, questi deve evidenziare o cancellare il testo in questione, sottoscrivere la dichiarazione e annotare i necessari commenti su un foglio separato.

Nella dichiarazione si deve fare riferimento alle condanne precedenti non radiate dal casellario giudiziale e ai procedimenti penali pendenti in Svizzera o in altri Stati e più generalmente alla conformità - negli ultimi 10 anni - all'ordinamento giuridico della Svizzera e dello Stato in cui si è risieduto, nonché ad altri delitti commessi al di fuori di questo decennio che sono ancora perseguibili penalmente o possono portare a una condanna. Nella dichiarazione va inoltre fatto riferimento alla reputazione finanziaria del candidato.

Cfr. il modello nell'[Allegato V, punto 5](#).

b) Sistema di sanzioni del CP e casellario giudiziale

Con la revisione del Codice penale (CP) del 13.12.2002, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, è stato modificato l'intero sistema di sanzioni (pene e misure), con conseguenti ripercussioni sul requisito della conformità all'ordinamento giuridico, essenziale per l'accoglimento della domanda di naturalizzazione.

Cfr. articolo 34 e segg. CP: http://www.admin.ch/ch/i/rs/c311_0.html

Il nuovo CP prevede che le condanne precedenti non siano più radiate, bensì solo eliminate dal casellario giudiziale e in linea di massima rimangono iscritte nel casellario giudiziale molto più a lungo di quanto previsto finora.

Definizione di crimini, delitti e contravvenzioni:

- sono crimini i reati punibili con una pena detentiva di oltre tre anni (art. 10 CP);
- sono delitti i reati punibili con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria (art. 10 CP);
- sono contravvenzioni i reati per cui è comminata una **multa** (art. 103 CP). Le disposizioni sulla condizionale totale e parziale (art. 42 e 43 CP) non sono applicabili alle contravvenzioni. Per le contravvenzioni non vengono pertanto inflitte multe con la condizionale e/o condanne ad aliquote giornaliere.

Tipologie di pene:

- Pene pecuniarie (art. 34 CP): se la legge non dispone altrimenti, la pena pecuniaria ammonta al massimo a 360 aliquote giornaliere. Il giudice ne stabilisce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell'autore. L'ammontare delle aliquote giornaliere dipende dalla situazione personale ed economica dell'autore al momento della pronuncia della sentenza e le aliquote variano da CHF 30 a 3'000 al giorno. Il numero e l'ammontare delle aliquote giornaliere sono fissati nella sentenza.
- Lavoro di pubblica utilità (art. 37 CP): con il consenso dell'autore, il giudice, invece di infliggere una pena detentiva di meno di sei mesi o una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere, può ordinare un lavoro di pubblica utilità di massimo 720 ore. Quattro ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono a un'aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a un giorno di pena detentiva.
- Pene detentive (art. 40 CP): le pene detentive sostituiscono la detenzione e la reclusione. Di regola la durata della pena detentiva è di minimo sei mesi e massimo venti anni. Le pene detentive di breve durata - inferiori a sei mesi - senza la condizionale sono possibili solo se non sono soddisfatte le condizioni per la sospensione condizionale e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti. La pena detentiva senza la condizionale può essere pronunciata anche in sostituzione di una pena pecuniaria non pagata o di un lavoro di pubblica utilità non prestato.
- Pene con la condizionale (art. 42 CP): la pena con la condizionale si ha quando il giudice sospende l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di almeno sei mesi e massimo due anni. Questo si verifica quando una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Al contrario di quanto previsto per la pena senza la condizionale, per la pena con la condizionale il giudice impartisce sempre un periodo di prova e l'esecuzione della pena avviene solo se il condannato non supera il periodo di prova. In aggiunta alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una pena pecuniaria senza condizionale oppure una multa ai sensi dell'articolo 106 CP.
- Pene con condizionale parziale (art. 43 CP): il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di minimo un anno e massimo tre anni, se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore. Le pene con condizionale parziale si trovano pertanto quasi a metà tra le pene senza la condizionale e quelle con la condizionale.
- Multe (art. 106 CP): se la legge non dispone altrimenti, l'importo massimo di una multa è di CHF 10'000. In caso di mancato pagamento della multa per colpa dell'autore, il giudice commina una pena detentiva sostitutiva da un giorno a tre mesi. Con il consenso dell'autore il giudice può anche disporre l'esecuzione di un lavoro di pubblica utilità di massimo 360 ore.

Disposizioni comuni a tutte le pene (non applicabili alle multe):

- Periodo di prova (art. 44 CP): se il giudice sospende del tutto o in parte l'esecuzione della pena, al condannato è impartito un periodo di prova da due a cinque anni.
- Successo del periodo di prova (art. 45 CP): se il condannato supera con successo il periodo di prova, la pena sospesa non è più eseguita.
- Insuccesso del periodo di prova (art. 46 CP): se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto e vi è pertanto da attendersi che commetterà nuovi reati, il giudice revoca la sospensione condizionale o la parte condizionalmente sospesa della pena. Può modificare la tipologia della pena revocata per pronunciare, con la nuova condanna, una pena unica in applicazione analogica dell'articolo 49.

c) Procedimenti penali e pene in Svizzera

aa) *Pene detentive, pene pecuniarie e condanna al lavoro di pubblica utilità con la condizionale*

- Per le **pene detentive, le pene pecuniarie e la condanna al lavoro di pubblica utilità con la condizionale** bisogna attendere la scadenza del periodo di prova e un ulteriore termine di sei mesi. Il candidato viene informato che la sua domanda di naturalizzazione potrà essere trattata solo una volta scaduto il periodo di prova e un ulteriore termine di sei mesi. Il periodo di attesa di sei mesi è per la SEM un termine di sicurezza nel caso il candidato commetta altri reati prima dello scadere del periodo di prova (nuovo procedimento penale o nuova condanna), con conseguente revoca della condanna con condizionale ed esecuzione della pena condizionalmente sospesa (cfr. art. 45 del Codice penale svizzero: "Se il condannato supera con successo il periodo di prova, la pena sospesa non è più eseguita").
- Una volta scaduto il periodo di prova e il termine supplementare di sei mesi, le condanne penali con la condizionale non vanno più considerate. La pronuncia di ripetute condanne con la condizionale può essere un indizio di insufficiente integrazione.

bb) *Pene lievi con la condizionale per le quali il periodo di prova non è ancora scaduto e multe*

Nei casi di seguito indicati può essere concessa l'autorizzazione federale di naturalizzazione o essere disposta la naturalizzazione agevolata, anche se il periodo di prova (e il termine supplementare di sei mesi) non è ancora scaduto, a condizione che le restanti condizioni per la naturalizzazione siano **indubbiamente** soddisfatte e dopo aver valutato la situazione nel suo complesso:

- per le multe e l'arresto (ai sensi della normativa previgente); se si tratta di un'infrazione una tantum: per le pene detentive lievi con condizionale, le pene pecuniarie o il lavoro di pubblica utilità inflitto per infrazioni stradali generiche o reati commessi per negligenza (ad es. lesione personale colposa, incendio colposo / assenza di intenzionalità, vale a dire che l'autore del reato, per un'imprudenza colpevole, non si è reso conto delle conseguenze della sua azione).

Limite della pena: pena detentiva fino a due settimane o, per le pene pecuniarie, fino a 14 aliquote giornaliere e/o 56 ore lavoro di pubblica utilità (4 ore corrispondono a un'aliquota giornaliera);

- in caso di pene leggermente superiori o se non si tratta di un'infrazione commessa una tantum, va valutata la situazione nel suo complesso.

cc) *Eliminazione dal casellario giudiziale di pene con la condizionale*

Ai sensi dell'articolo 369 capoverso 3 CP, le sentenze che prevedono come pena principale una pena detentiva con condizionale, una pena pecuniaria, un lavoro di pubblica utilità o una multa, vengono eliminate d'ufficio dopo 10 anni. Cfr. anche l'articolo 371 capoverso 3bis concernente l'estratto rilasciato a privati (le sentenze che contengono pene con la condizionale, totale o parziale, non figurano più nell'estratto se il condannato ha superato con successo il periodo di prova).

Pena	Termine per l'eliminazione d'ufficio	La pena non figura più nell'estratto rilasciato a privati e in linea di principio non costituisce impedimento alla naturalizzazione, una volta scaduti i seguenti termini:
Pena detentiva, pena pecuniaria e lavoro di pubblica utilità con condizionale	10 anni	Superamento del periodo di prova + sei mesi

dd) *Pene senza condizionale*

In linea di principio, le condizioni per la naturalizzazione si intendono soddisfatte una volta che nell'estratto rilasciato a privati non è iscritta più alcuna pena detentiva. Per le pene senza condizionale il candidato dovrà essere informato che la sua domanda potrà essere esaminata solo dopo l'eliminazione dal casellario giudiziale delle condanne precedenti a suo carico (estratto rilasciato a privati), dandogli comunque la possibilità di esprimere il proprio parere. Ai sensi degli articoli 369 e 371 CP ciò avviene in caso di condanna alle seguenti pene detentive:

Pena	Termine per l'eliminazione d'ufficio	La pena non figura più nell'estratto rilasciato a privati e in linea di principio non costituisce impedimento alla naturalizzazione, una volta scaduti i seguenti termini:
Pena detentiva di almeno 5 anni	Durata della pena + 20 anni	Due terzi del termine previsto per l'eliminazione d'ufficio

Pena detentiva di almeno un anno e non superiore a 5 anni	Durata della pena + 15 anni	Due terzi del termine previsto per l'eliminazione d'ufficio
Pena detentiva di meno di un anno	Durata della pena + 10 anni	Due terzi del termine previsto per l'eliminazione d'ufficio
Pena pecuniaria fino a 360 aliquote giornaliere Lavoro di pubblica utilità fino a 720 ore	10 anni	Sei anni e otto mesi (due terzi del termine previsto per l'eliminazione d'ufficio)

Esempio di eliminazione di una pena: il candidato viene condannato il 23.1.2009 a una pena detentiva di 3 anni senza condizionale. Il termine per l'eliminazione d'ufficio della pena è di 18 anni (3 anni + 15 anni), per l'eliminazione dall'estratto rilasciato a privati è invece di 12 anni (2/3 di 18 anni).

ee) Procedimenti penali pendenti

La naturalizzazione non può essere concessa in presenza di procedimenti penali pendenti. Al candidato si consiglia di ritirare la domanda e la procedura di naturalizzazione potrà essere riavviata solo dopo aver accertato che non gli è stata comminata alcuna pena. In caso di avvenuta condanna si applicano invece le disposizioni di cui alla precedente lettera c). Il candidato comunica alla SEM l'esito del procedimento penale (cfr. in proposito anche la decisione del Tribunale federale dell'11.11.2009, [1C 578/2008](#), Allegato II, 5.2.2.3, secondo cui deve essere lo stesso candidato a informare l'autorità delle condanne precedenti e dei procedimenti pendenti a suo carico; il giudice ha ritenuto che "in virtù del principio della buona fede il candidato era tenuto a comunicare, al momento della dichiarazione di naturalizzazione, le pene già inflitte ma anche i procedimenti ancora pendenti").

ff) Condanne minorili

Le condanne minorili gravi costituiscono un impedimento alla naturalizzazione. Per le condanne minorili meno gravi va valutata, sotto l'aspetto dell'integrazione, la situazione complessiva.

Per i bambini a partire da 10 anni: il bambino e il rappresentante legale devono sottoscrivere la dichiarazione concernente la "conformità all'ordinamento giuridico".

Per i candidati giovani, di età compresa tra dieci e venti anni, i Cantoni devono inoltre contattare la Procura dei minori.

d) Procedimenti penali e pene all'estero

La SEM non è un'autorità giudiziaria e non può pertanto mai mettere in dubbio una sentenza estera.

- Se un candidato è stato assolto per un determinato delitto che è punibile anche secondo il diritto svizzero, di norma la relativa sentenza viene accettata e la naturalizzazione concessa, a patto che siano soddisfatte tutte le restanti condizioni.
- Se il candidato è stato condannato all'estero e a suo carico vi è un'iscrizione nel casellario giudiziale estero per un delitto che è punibile anche secondo il diritto svizzero, il candidato deve intraprendere tutte le misure necessarie per la radiazione dell'iscrizione o l'eliminazione della pena dal casellario giudiziale.
Se la legislazione dello Stato estero non prevede la radiazione o l'eliminazione della pena dal casellario giudiziale, si applicheranno per analogia i termini di eliminazione previsti in Svizzera. In questo caso il candidato è tenuto a dimostrare che nonostante abbia intrapreso tutte le misure necessarie, non è stato possibile eliminare o radiare la pena.
- Se il candidato viene condannato all'estero per un delitto non punibile secondo la legge svizzera (vedi anche il precedente [punto 4.7.2.1 dd](#)), la decisione dovrà essere presa valutando ogni singolo caso.
- Se una pena si estingue per prescrizione o se è stata pronunciata un'assoluzione, si dovrà decidere caso per caso se concedere o meno la naturalizzazione.

4.7.3.2. Reputazione finanziaria

Per soddisfare il requisito della conformità all'ordinamento giuridico svizzero è indispensabile godere anche di una reputazione finanziaria impeccabile, che si concretizza da un lato nell'assenza di attestati di carenza di beni e di esecuzione e dall'altro lato nell'adempimento degli obblighi fiscali nei confronti di un ente pubblico.

a) Esecuzioni e fallimento

aa) *Principi generali*

- L'analisi della reputazione finanziaria ai fini della concessione della **naturalizzazione ordinaria**, è affidata sostanzialmente ai Cantoni. In casi speciali la Confederazione può rifiutare il rilascio dell'autorizzazione di naturalizzazione, ad esempio in presenza di attestati di carenza di beni per un importo superiore a CHF 50'000.
- Per le **naturalizzazioni agevolate**: in relazione alle esecuzioni e al fallimento, gli attestati di carenza di beni e le esecuzioni in corso costituiscono un impedimento alla naturalizzazione agevolata. Gli attestati di carenza di beni non saranno più presi in considerazione dalla SEM allo scadere del termine di cinque anni dalla loro emissione.

bb) Eccezioni nelle procedure di naturalizzazione agevolata o di reintegrazione

Per poter valutare se un'esecuzione o il fallimento costituiscono un impedimento alla naturalizzazione, va sempre considerata la situazione complessiva.

cc) Casi particolari di naturalizzazione agevolata o di reintegrazione

- Debiti conseguenti a disoccupazione, malattia o infortunio del candidato: questi debiti non vanno considerati se la loro causa non è attribuibile al candidato e se questi li ha contratti per garantirsi la sopravvivenza.
- Cattiva reputazione ai sensi del diritto sulle esecuzioni, in caso di pignoramento dello stipendio: la naturalizzazione è possibile solo dopo aver annullato il provvedimento di pignoramento dello stipendio. Prima non si può parlare di una buona reputazione, ai sensi del diritto sulle esecuzioni, in quanto con il pignoramento dello stipendio si è dovuto applicare un provvedimento del diritto di esecuzione che non è stato ancora annullato.
- Diversa è la situazione in caso di convenzione fiscale; non si tratta infatti di un provvedimento in materia di esecuzioni ma di un accordo contrattuale concluso tra le autorità fiscali e il contribuente, accordo che quest'ultimo finora ha sempre rispettato.
- Esecuzioni concernenti i debiti di uno dei coniugi. Esempio: l'esecuzione è stata promossa a carico del marito svizzero. Considerato che è disoccupato, e che quindi non è in grado di pagare il debito, nella prassi l'esecuzione viene promossa a carico della moglie straniera, tanto che anche l'estratto del registro delle esecuzioni sarà a lei intestato. Si parla in questi casi di responsabilità solidale dei coniugi (art. 166 CC). Se la candidata solleva opposizione contro l'esecuzione, la procedura di naturalizzazione prosegue il suo iter senza impedimenti. Se al contrario non solleva alcuna opposizione (vedere bb)), vale a dire se riconosce la legittimità del debito per il quale è disposta l'esecuzione, la procedura potrà proseguire solo dopo aver adempiuto a tale obbligo.
- La domanda di naturalizzazione deve essere respinta se il coniuge straniero non dispone di un reddito imponibile e il coniuge svizzero ha consistenti debiti e attestati di carenza di beni dei quali il coniuge straniero stesso è in parte responsabile
- Se nei confronti del coniuge svizzero sono state promosse esecuzioni o rilasciati attestati di carenza di beni, resta da verificare se l'altro coniuge risponde in solido, ossia se si tratta di debiti riconducibili alle normali esigenze della famiglia (in particolare premi dell'assicurazione malattie, canoni di radio e TV, bollette telefoniche, spese postali, spese legate alla vita in comune dei coniugi, che servono a coprire i bisogni quotidiani della vita familiare). Ai sensi dell'articolo 166 CC ciascun coniuge rappresenta l'unione coniugale per i bisogni correnti della famiglia. L'altro coniuge risponde comunque solidalmente dei bisogni correnti della famiglia.
- La promozione di esecuzioni o il rilascio di attestati di carenza di beni nei confronti del coniuge svizzero prima del matrimonio, non costituisce generalmente un impedimento alla naturalizzazione del coniuge straniero.

b) Tasse

aa) *Principi generali*

L'adempimento dell'obbligo fiscale rientra tra gli obblighi nei confronti di un ente pubblico. Nelle procedure di naturalizzazione viene pertanto riservata grande importanza a questo tema. Il fatto inoltre che una persona paghi regolarmente le proprie tasse in Svizzera è indice della sua presenza in Svizzera.

bb) *Procedura in caso di pendenze fiscali*

- Naturalizzazioni ordinarie: nelle naturalizzazioni ordinarie spetta ai Cantoni verificare la reputazione finanziaria dei candidati. Se il Cantone di naturalizzazione rilascia un parere positivo, la Confederazione può (vedi anche capitolo 2, [punto 2.4.2.1](#)) rifiutare il rilascio dell'autorizzazione di naturalizzazione se vi sono debiti fiscali o attestati di carenza di beni per oltre CHF 50'000.
- Naturalizzazioni agevolate: se il candidato ha pendenze fiscali, è tenuto a dimostrare di aver concluso un accordo di pagamento con le autorità fiscali e di attenersi regolarmente oppure deve dimostrare che gli sono stati concessi il condono fiscale o una proroga (circostanze che deve dimostrare con una certificazione delle autorità fiscali).

Opposizione all'accertamento fiscale e provvedimento provvisorio di accertamento: in caso di presentazione di un'opposizione all'accertamento fiscale o di un provvedimento provvisorio di accertamento, il candidato è ugualmente tenuto ad assolvere ai propri obblighi fiscali, dovendo eventualmente dimostrare di aver concluso un accordo di pagamento con le autorità fiscali e di attenersi regolarmente.

Se a carico del candidato sono state promosse esecuzioni o sono stati rilasciati attestati di carenza di beni per evasione fiscale, la domanda viene respinta o ne viene consigliato il ritiro (vedi [punto 4.7.3.2 a\)](#) esecuzioni).

cc) *Informazioni sulle tasse*

Esistono Comuni che per motivi di protezione dei dati non forniscono alla SEM informazioni sulle tasse. In questi casi il candidato viene invitato a richiedere direttamente le necessarie informazioni sulla sua persona e a comunicarle alla SEM, informando eventualmente anche l'autorità cantonale.

dd) *Casi particolari*

- Accordo di pagamento con le autorità fiscali: se il candidato ha concluso un accordo di pagamento con le autorità fiscali, la SEM richiede una certificazione attestante che il candidato ha ottemperato almeno **tre volte** all'obbligo di pagamento concordato. Lo stesso vale nel caso in cui il candidato abbia concluso l'accordo solo dopo che la SEM ha respinto la domanda per pendenze fiscali. Le condizioni richieste si intendono

no non soddisfatte se il candidato effettua pagamenti relativi a pendenze fiscali senza aver concluso uno specifico accordo di pagamento.

- Invalidità senza colpa: chi è diventato invalido e per tale ragione non è più in grado di pagare le tasse o ha esecuzioni/attestati di carenza di beni a suo carico, deve presentare domanda di condono fiscale all'autorità fiscale o concludere uno specifico accordo.
- In caso di mancato adempimento dell'obbligo fiscale che comporta un'esecuzione, si applicano le disposizioni di legge in materia di esecuzioni (vedi [punto 4.7.3.2 a\)](#) esecuzioni).

4.7.3.3. Giurisprudenza in materia di conformità all'ordinamento giuridico svizzero

a) Precedenti penali

- Sentenza del Tribunale amministrativo federale del 28 aprile 2008, [C-1128/2006](#), Allegato II, 3.5.2.1: rifiuto di una domanda di naturalizzazione agevolata, in applicazione dell'articolo 26 capoverso 1 lettera b LCit, a causa di una condanna a 4 mesi di detenzione e 4 anni di espulsione dal territorio nazionale per truffa e tentata truffa. Tutti i requisiti necessari per la naturalizzazione agevolata devono essere riuniti al momento della presentazione della domanda e della decisione di naturalizzazione. Al candidato incombe a tal proposito l'obbligo di collaborazione e informazione, il che significa che è tenuto a informare le autorità senza che ciò gli venga richiesto, qualora non siano soddisfatti tutti i requisiti richiesti. L'obbligo di collaborazione e informazione sussiste anche se l'informazione non è favorevole all'interessato.
- Sentenza del Tribunale amministrativo federale del 9 novembre 2007 [C-1216/2006](#), Allegato II, 3.5.2.2: ricorso di un Comune contro la naturalizzazione agevolata, poiché contro il candidato vi sarebbero diverse registrazioni risultanti dagli atti e pertanto non sarebbero soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 26 capoverso 1 lettera c LCit. Per la mancanza di indizi concreti le accuse risultano infondate o inconsistenti.
- Sentenza del Tribunale amministrativo federale del 15 gennaio 2008, [C-1217/2006](#), Allegato II, 3.5.2.3: ricorso di una città contro la naturalizzazione agevolata per violazione dell'ordinamento giuridico svizzero. Approvazione del ricorso e annullamento della naturalizzazione agevolata, poiché al momento della naturalizzazione vi erano condanne precedenti non radiate (pene detentive di cinque e sette giorni non radiate) e procedimenti penali pendenti. Secondo il giudice è irrilevante che le condanne iscritte nel casellario giudiziale siano riferite a pene relativamente lievi.
- Sentenza del Tribunale federale dell'11 novembre 2009, [1C 578/2008](#), Allegato II, 5.2.2.3: il candidato è tenuto a informare spontaneamente le autorità in merito a eventuali condanne precedenti e procedimenti penali pendenti. "In virtù del principio della buona fede il candidato era tenuto a comunicare, al momento della dichiarazione di naturalizzazione, le pene già scontate ma anche i procedimenti ancora pendenti".
- Decisione del Tribunale amministrativo federale del 19 settembre 2012 C-2642/2011, allegato II, 3.5.2.4); delitto in relazione alla legge sulla circolazione stradale, in particolare

violazione delle regole sulla circolazione stradale (art. 90 cpv. 1 LCR) con una condanna ad una pena pecuniaria con condizionale e una multa. Al momento del rifiuto del rilascio dell'autorizzazione federale di naturalizzazione da parte dell'UFM, la procedura penale era ancora in sospenso a causa del ricorso del richiedente contro la sua condanna. Durante la procedura dinnanzi al Tribunale amministrativo federale, il richiedente ha ritirato il suo ricorso contro la decisione in materia penale. Il Tribunale respinge il ricorso contro il rifiuto di rilascio dell'autorizzazione federale, non essendo adempiute le condizioni di attitudine (in particolare il rispetto dell'ordine giuridico).

b) Reputazione finanziaria, dipendenza dall'aiuto sociale

- Sentenza del Tribunale amministrativo federale del 15 aprile 2009, [C-5145/2007](#), Allegato II, 4.2.2.1: è stato valutato se un estratto del registro delle esecuzioni possa essere rilevante ai fini del rifiuto della domanda della moglie. La questione è rimasta in sospenso ma secondo il giudice in futuro andrà chiarito con maggiore precisione quali dei debiti richiesti solo al coniuge svizzero possano essere eventualmente attribuiti al candidato in virtù del diritto e/o del regime matrimoniale o di altre disposizioni di diritto privato.
- [DTF 135 I 49](#), Allegato II, 3.4.1: dipendenza dall'aiuto sociale di soggetti disabili nella procedura di naturalizzazione ordinaria. Violazione del divieto di discriminazione. Il requisito della capacità di provvedere autonomamente al proprio mantenimento riguarda soprattutto le persone con disabilità mentale, fisica o psichica.
- [BGE 136 I 309](#), allegato III, 3.5.0.3.: manco di capacità economica di una giovane in formazione candidata alla naturalizzazione, i cui genitori sono indigenti: il rifiuto della domanda non costituisce una discriminazione.
- Decisione del Tribunale federale del 29 aprile 2013, [1D 3/2012](#): riguarda la regolamentazione del cantone Basilea-città, secondo la quale una persona non è integrata se, tra l'altro, non rispetta i suoi obblighi finanziari (parecchie iscrizioni nel registro dei procedimenti esecutivi). L'applicazione della disposizione cantonale nel presente caso rappresenta una violazione del divieto dell'arbitrario. Basarsi unicamente su dei pagamenti aperti o debiti non saldati non costituisce infatti un motivo sufficiente per affermare che non vi sia rispetto dell'ordine giuridico svizzero.

4.7.4. Non compromissione della sicurezza interna o esterna

4.7.4.1. Legislazione

La legge prescrive che il candidato a qualsiasi tipo di naturalizzazione e alla reintegrazione non metta a repentaglio la sicurezza interna o esterna della Svizzera (in particolare art. 14 lett. d, 18 cpv. 1 lett. d, 26 cpv. 1 lett. c LCit).

La SEM ottiene queste informazioni dal Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) che rilascia il proprio parere richiamandosi all'articolo 22 capoverso 1 dell'Ordinanza sul Servizio delle attività informative della Confederazione (O-SIC) del 4 dicembre 2009 ([Allegato I, punto 2.2](#)).

4.7.4.2. Prassi

Il SIC è il centro di competenze della Confederazione per tutte le questioni in materia di attività informative e di prevenzione relative alla sicurezza interna ed esterna della Svizzera. Nonostante l'importanza cruciale della sua presa di posizione, la SEM rimane tuttavia tenuta a procedere ad una sua propria valutazione delle constatazioni emesse da quest'autorità specializzata, nonché ad un esame globale delle condizioni di naturalizzazione secondo gli articoli 14 lett. d, 18 cpv. 1 lett. d, 26 cpv. 1 lett. c LCit (vedi anche la sentenza del Tribunale amministrativo federale del 30 gennaio 2015 [C-4132/2012](#), cons. 4.4. e la sentenza del Tribunale amministrativo federale del 6 ottobre 2014, [C-3769/2011](#), in particolare cons. 4.6. e 4.7).

4.7.4.3. Giurisprudenza

- Sentenza del Tribunale amministrativo federale dell'11 gennaio 2008, [C-1122/2006](#), Allegato II, 3.5.3.2: rifiuto della naturalizzazione ad un membro del PKK per compromissione della sicurezza interna ed esterna della Svizzera, ricorso approvato in quanto è stata confutata l'ipotesi della compromissione della sicurezza. Secondo il Tribunale amministrativo federale è possibile richiedere ai candidati che si riconoscano nelle istituzioni democratiche del paese. Ai candidati il cui comportamento non consente di escludere con certezza che usino la violenza quale strumento di confronto politico, può essere preclusa la naturalizzazione. Se la compromissione della sicurezza interna e/o esterna ha mero carattere transitorio, l'autorizzazione di naturalizzazione può essere concessa non appena non sussiste più alcun rischio.
- Sentenza del Tribunale amministrativo federale del 12 settembre 2008, [C-1123/2006](#), Allegato II, 2.1.2: rifiuto dell'autorizzazione di naturalizzazione per appartenenza al PKK e partecipazione all'occupazione del consolato generale greco. Secondo il giudice il ricorrente, a causa del suo personale coinvolgimento nell'occupazione, con la violenza, del consolato generale, ha concretamente compromesso la sicurezza interna della Svizzera come definito all'articolo 14 lettera d LCit. La semplice circostanza secondo cui la cattiva condotta a lui attribuita risalirebbe a oltre nove anni prima, non è affatto sufficiente a considerare la minaccia definitivamente cessata. L'esito della procedura non impedisce comunque al ricorrente di presentare in futuro una nuova domanda di naturalizzazione e di dimostrare in tale occasione di non rappresentare più un pericolo rilevante per la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

- La sentenza C-1123/2006 rimanda, nella considerazione 3.4, ad altri casi riscontrati nella prassi:
 - La sentenza ha riconosciuto la compromissione della sicurezza del paese nel caso di un candidato alla naturalizzazione originario dello Sri Lanka, che per anni aveva ricoperto in Svizzera una posizione e una funzione non irrilevanti (amministrazione del ricavato di offerte) per l'organizzazione LTTE. Il DFGP è giunto alla conclusione che l'attività del candidato rappresentasse quantomeno un sostegno indiretto alle attività terroristiche. Le raccolte di fondi in Svizzera all'interno della diaspora tamil presenterebbero inoltre un potenziale di conflittualità e violenza da non sottovalutare.
 - Il DFGP ha ipotizzato una significativa situazione di rischio anche in relazione a un candidato di origini turche che nell'ambito della procedura di asilo aveva dichiarato alle autorità svizzere di essere membro del PKK. L'uomo era stato per anni attivista del "Congresso nazionale curdo" (KNK) in Svizzera, che aveva collegamenti con il PKK - e precedentemente del parlamento curdo in esilio - e inoltre, in qualità di membro di diverse associazioni culturali, aveva fortemente perorato la causa curda, instaurando inevitabilmente innumerevoli contatti con il PKK e gli ambienti vicini al PKK.
 - Con sentenza dell'11 gennaio 2008 ([C-1122/2006](#), Allegato II, 3.5.3.2) il Tribunale amministrativo federale ha decretato la non compromissione della sicurezza interna ed esterna della Svizzera in relazione a un uomo di origini turche che tra il 1998 e il 2002 aveva messo in atto in Svizzera diverse attività politiche in esilio. A favore del candidato alla naturalizzazione si tenne conto del fatto che tutti gli incontri da lui organizzati si erano svolti pacificamente e con ordine e che l'uomo non era mai stato coinvolto in atti violenti di alcun tipo. Nell'ambito del progetto di integrazione "Internetz", promosso dalla città di Basilea, sarebbe stato inoltre costituito il "Kurdistan Forum Basel", il cui principale obiettivo sarebbe l'integrazione dei curdi nel paese ospitante e la creazione di una rete con altri gruppi etnici e le autorità. Il giudice ha pertanto apprezzato gli sforzi fatti dall'uomo per favorire l'integrazione dei suoi connazionali in Svizzera.
 - Decisione del Tribunale amministrativo federale del 21 giugno 2001 (C-2946/2008): non vi è minaccia della sicurezza interna o esterna della Svizzera nel caso di un giovane americano in contatto con l'IRA e con dei gruppi di estrema sinistra, in quanto i rimproveri formulati per la sicurezza di Stato erano troppo vaghi. Secondo la decisione (E 6.4.4), difendere le proprie opinioni vicine a idee di gruppi di estrema sinistra è permesso fintanto che siano espresse e messe in pratica con dei mezzi legali (pacifici). L'Ideologia o il movimento politico non sono determinanti: per contro, la possibile minaccia contro la sicurezza interna ed esterna della Svizzera lo è.

4.8. Influenza della doppia cittadinanza

La SEM non tiene un elenco degli Stati i cui cittadini perdono / non perdono la cittadinanza d'origine a seguito della naturalizzazione in Svizzera. Per maggiori informazioni in merito gli interessati devono rivolgersi alle autorità competenti del loro paese d'origine.

Per ulteriori informazioni sulla doppia cittadinanza vedi [capitolo 5](#).

4.9. Diritto dei cognomi: effetti della naturalizzazione sui cognomi

Gli effetti della naturalizzazione sui cognomi non sono un tema di competenza della Segreteria di Stato della migrazione SEM ma dell'Ufficio federale di giustizia, dell'Ufficio federale dello stato civile e degli uffici cantonali di stato civile (vedi i link sulla homepage dell'Ufficio federale dello stato civile):

<http://www.bj.admin.ch/bj/it/home/themen/gesellschaft/zivilstand.html>

Dal 2005 qualsiasi modifica dello stato civile viene documentata nel registro di stato civile (Infostar) a cui sono collegati tutti gli uffici svizzeri dello stato civile. La registrazione è di competenza esclusiva degli uffici dello stato civile.